

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

70° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 3
2ª - Giustizia	» 5
3ª - Affari esteri	» 10
4ª - Difesa	» 18
6ª - Finanze e tesoro	» 28
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 62
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 76
10ª - Industria	» 85
11ª - Lavoro	» 101
12ª - Igiene e sanità	» 103
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 110

Commissione di inchiesta

Sulla attuazione della politica di cooperazione nei paesi in via di sviluppo	Pag. 115
---	----------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 116
-------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 122
5ª - Bilancio - Pareri	» 124

CONVOCAZIONI	Pag. 127
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

53^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(163) FIEROTTI e GARATTI - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti

(Esame e rinvio)

Il relatore SPISANI espone la finalità del disegno di legge, diretto a consentire l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti ai pubblicisti, iscritti al proprio Albo da almeno dieci anni, che abbiano esercitato l'attività giornalistica, in via esclusiva, da almeno cinque anni. Si tratta, in sostanza, di sopperire ad alcune situazioni di precariato, anche in conformità ai più recenti orientamenti della contrattazione collettiva e della giurisprudenza, che parificano a diversi effetti le condizioni professionali dei pubblicisti con una consolidata esperienza, a quelle dei giornalisti professionisti.

Il senatore SCALONE condivide lo scopo del disegno di legge, ma ritiene che la sua formulazione si presti a una interpretazione tale da non prescrivere l'esercizio esclusivo dell'attività giornalistica per il periodo indicato.

Si associa il senatore CASADEI MONTI.

Concorda altresì il senatore PIERONI, che invita il relatore a elaborare una soluzione normativa tale da corrispondere alla preoccupazione espressa dal senatore Scalone.

Il senatore ELLERO rileva l'esigenza di non introdurre restrizioni eccessive, che sarebbero contraddittorie rispetto alla finalità del disegno di legge.

Il relatore SPISANI si dichiara disponibile a riformulare il testo, nel senso indicato dal senatore Pieroni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02, 0008^o)

Il senatore LISI osserva che l'ordine del giorno diramato reca, ai primi punti, alcuni argomenti nuovi rispetto a quanto si era stabilito al termine della seduta del 13 ottobre scorso. Ritiene poco corretto che precise determinazioni della Commissione possano venire alterate dall'Ufficio di presidenza.

Il presidente GUARRA fa rilevare al senatore Lisi che l'Ufficio di presidenza ha legittimamente adottato un nuovo calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento, nella riunione del 27 ottobre: in particolare si è deliberato di inserire ai primi punti dell'ordine del giorno alcuni provvedimenti urgenti o già iscritti nel calendario dell'Assemblea, fermo restando che nelle sedute della prossima settimana proseguirà l'esame dei disegni di legge della «sessione giustizia» nei termini già decisi nella seduta della Commissione del 13 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(888) LAFORGIA ed altri: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori
(Esame)

Il senatore BELLONI riferisce, in luogo del senatore Lubrano di Ricco, sul provvedimento - che riprende un testo già approvato dal Senato nella precedente Legislatura - dando anche conto di tre emendamenti volti ad adeguare i riferimenti temporali e gli importi finanziari

indicati nel testo, in modo da soddisfare le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere, espresso in data di ieri.

In sede di discussione generale il senatore LAFORGIA si dice senz'altro favorevole al provvedimento, come pure il senatore RUSSO, il quale tuttavia prospetta l'eventualità di una riformulazione dell'articolo 4, in modo da tenere conto di eventuali convenzioni già in essere fra i Consigli dell'ordine ed i comuni proprietari degli edifici.

Il senatore BECCELLI, per parte sua, nel condividere il generale consenso sul disegno di legge, ritiene opportuno non affrontare per ora il problema posto dal senatore Russo, riservandosi eventualmente di elaborare un emendamento per l'Assemblea.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si procede all'esame degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'articolo 2, che è approvato con un emendamento del relatore volto a sostituire la data del 1° gennaio 1994 con quella del 1° gennaio 1995.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è quindi approvato l'emendamento 3.1, del relatore, con il quale si riformula la clausola di copertura secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

L'articolo 3 è poi accolto nel testo emendato, come pure l'articolo 4, con l'ulteriore emendamento del relatore - sul quale si pronuncia in senso favorevole il sottosegretario CONTESTABILE - tendente a sostituire il riferimento temporale alla data del 31 dicembre 1993 con quello alla data del 31 dicembre 1994.

La Commissione dà infine mandato al senatore LUBRANO DI RICCO di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche testè accolte, autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: esame)

Riferisce il senatore BELLONI, ricordando che il disegno di legge è stato rimesso alla Commissione in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri su richiesta del senatore Lubrano di Ricco, che ne ha fortemente criticato il contenuto.

Il provvedimento, introducendo la nozione di residuo inerte accanto a quella di rifiuto, detta per i primi una disciplina meno restrittiva, e -

cosa che più interessa la Commissione giustizia – meno rigida per quanto riguarda l'ambito delle sanzioni penali. Poichè ritiene che tali obiettivi siano perseguiti con equilibrio propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione.

In senso conforme all'avviso del relatore si pronuncia il senatore FABRIS, il quale pone in particolare l'accento sull'esigenza di non penalizzare assurdamente il riutilizzo ed il commercio di quelle sostanze organiche che costituiscono residui delle imprese di allevamento, ma hanno largo impiego in agricoltura come fertilizzanti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dissente nettamente da tale impostazione e ribadisce il proprio avviso assolutamente negativo su un provvedimento il quale – ricorrendo alla strana nozione di residuo, distinta da quella di rifiuto – sottrae una gran quantità di sostanze nocive al trattamento fissato dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale in materia.

Particolarmente grave risulta poi la disciplina delle sanzioni penali contenuta nell'articolo 12, dove, con leggerezza, si attenua la repressione – e quindi la tutela dei cittadini – disponendo per di più un condono mascherato di molti reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 12, all'ultimo periodo, allarga – attraverso la definizione equivoca dei «residui non destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo» – le maglie della repressione penale, e commette all'accusa l'onere di una prova estremamente difficoltosa.

Per tali ragioni propone senz'altro di esprimere un parere contrario sul decreto-legge.

Il senatore LAFORGIA condivide le argomentazioni del senatore Lubrano di Ricco, come pure il senatore TRIPODI, il quale pone l'accento sulla gravità dei fatti illegali legati alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti: l'Italia sta diventando il luogo di smaltimento dei rifiuti tossici di tutta Europa, ed una normativa lassista come quella all'esame non può che accentuare tale negativa tendenza. Bene avrebbe fatto il Governo – prima di adottare il decreto-legge, e soprattutto prima di introdurre l'articolo 12 – a compiere accurate indagini.

Annuncia pertanto che voterà contro la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore RUSSO.

Chiusa la discussione, è posta ai voti e respinta la proposta del relatore, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione respinge poi anche la proposta del senatore Lubrano di Ricco, di esprimere un parere contrario.

Non essendo state avanzate altre proposte, il Presidente GUARRA fa presente che la Commissione non esprimerà alcun parere sul disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA comunica che da parte dei componenti del Gruppo dei Progressisti-Federativo è stata prospettata l'opportunità che la seduta pomeridiana di oggi venga sconvocata, per consentire loro di prender parte all'Assemblea di Gruppo, che si riunirà alle ore 15.

Il senatore LISI ritiene la Commissione debba comunque riunirsi per affrontare i numerosi e importanti argomenti all'ordine del giorno, e chiede che sulla proposta di sconvocazione si decida con un voto.

La senatrice SCOPELLITI si rende conto dell'importanza dell'impegno dei senatori progressisti e non si oppone quindi alla loro richiesta. Raccomanda peraltro che nel futuro i parlamentari si adoperino perchè le riunioni di Gruppo abbiano luogo in ore tali da non rappresentare un ulteriore intralcio per i lavori delle Commissioni, già sacrificati dai molteplici impegni dell'Assemblea.

Il senatore RUSSO concorda sostanzialmente con la senatrice Scopelliti e osserva solo che l'odierna riunione riguarda congiuntamente i Gruppi Progressisti della Camera dei deputati e del Senato: si tratta dunque di un caso eccezionale.

Il senatore BELLONI dichiara di non avere difficoltà ad accedere alla proposta di sconvocazione della odierna seduta.

La proposta del PRESIDENTE, di non tenere la seduta pomeridiana di oggi è infine posta ai voti ed accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**LAFORGIA ed altri: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori (888)****Art. 2.**

Al comma 1, sostituire la data «1° gennaio 1994» con l'altra «1° gennaio 1995».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la data «31 dicembre 1993» con l'altra «31 dicembre 1994».

4.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il direttore generale delle relazioni culturali, ministro plenipotenziario Enrico PIETROMARCHI, accompagnato dal ministro plenipotenziario Massimo SPINETTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: audizione del Direttore generale delle relazioni culturali (R048 000, C03, 0002ª)

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Pietromarchi per aver accolto l'invito della Commissione e gli dà la parola per una esposizione introduttiva sull'organizzazione e le funzioni della direzione generale cui è preposto.

Il ministro PIETROMARCHI pone in risalto l'importanza della legge n. 401 del 1990 per l'intera attività del Ministero affari esteri in campo culturale: la riforma degli Istituti di cultura fu infatti la sede in cui il legislatore ridefinì gli obiettivi della politica culturale, configurandola come una parte organica della politica estera. La diffusione della lingua italiana e la valorizzazione del patrimonio culturale, inteso in senso lato, sono per il legislatore gli obiettivi essenziali della politica culturale, complementari a quelli di carattere politico-economico.

La presenza culturale all'estero è imperniata sugli Istituti di cultura che, pur avendo una loro autonoma configurazione giuridica, possono essere considerati sotto il profilo operativo alla stregua di uffici periferici della Direzione generale. Peraltro il numero degli Istituti è stato ridotto in seguito ai tagli apportati dalla legge n. 243 del 1993 alla spesa del Ministero degli affari esteri. Si è così passati da 82 a 63 Istituti, sopprimendo quelli ritenuti meno importanti, mentre il numero delle sezioni distaccate è stato incrementato da 14 a 24. Inoltre vi sono 180 scuole italiane all'estero - di cui 23 statali - frequentate da 20.000 studenti italiani e da circa 300.000 giovani stranieri che seguono corsi di lingua italiana. Infine è da considerare la presenza di addetti scientifici

nelle principali ambasciate, anche se le restrizioni finanziarie già menzionate hanno comportato il richiamo di 7 dei 30 addetti in servizio nel 1992.

La già citata legge n. 401 prevede inoltre contributi finanziari a istituzioni scolastiche e universitarie straniere finalizzati alla creazione di cattedre di lingua italiana, nonché a enti e associazioni stranieri che organizzino corsi di formazione per gli insegnanti di lingua italiana. La diffusione della lingua incontra tuttavia un ostacolo oggettivo nella mancanza di una certificazione unica paragonabile a ciò che è il *proficiency certificate* per l'insegnamento della lingua inglese; esistono attualmente certificazioni rilasciate da istituti di cultura in convenzione con le università per stranieri di Siena, di Perugia e con il terzo ateneo di Roma, ma è opportuno promuoverne l'unificazione e riconoscerne il valore legale.

Il ministro Pietromarchi sottolinea poi che la domanda di insegnamento della lingua italiana è in costante aumento e che, in base a una indagine condotta dalla Direzione generale, il 70 per cento degli stranieri che frequentano i corsi di lingua sono mossi da interessi umanistici o comunque culturali, mentre il restante 30 per cento è spinto da esigenze professionali o commerciali. Dà poi notizia delle ulteriori attività finanziabili ai sensi della legge n. 401, tra cui la traduzione e la divulgazione dei libri italiani e il doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi di autori italiani.

L'Italia ha stipulato numerosi accordi di cooperazione culturale, dei quali 48 sono attualmente operativi. Alla cooperazione intergovernativa si affianca poi la collaborazione tra gli Istituti di cultura e le università dei paesi in cui essi operano. La Direzione generale si adopera altresì per coinvolgere nelle iniziative culturali all'estero anche le università italiane, che erano originariamente considerate il punto di riferimento privilegiato per gli Istituti. Sono poi in corso contatti, iniziati nel mese di maggio, con la federazione delle Casse di risparmio, cui la Direzione generale ha richiesto di contribuire al finanziamento di iniziative culturali all'estero.

Infine il ministro Pietromarchi si sofferma su una questione particolare, che però può avere un valore paradigmatico. Nel mese di febbraio la Direzione generale ha promosso un incontro dei borsisti italiani che negli ultimi anni hanno svolto attività di ricerca nell'estremo Oriente; è emerso che molti di loro incontrano difficoltà nell'inserimento professionale e, di conseguenza, sono stati avviati contatti con le imprese italiane operanti in quell'area geografica al fine di valorizzare un patrimonio culturale che rischia di essere dissipato.

Il presidente MIGONE invita i senatori che lo desiderino a prendere la parola per formulare quesiti o richieste di chiarimenti.

Il senatore BRATINA afferma anzitutto di aver personalmente constatato, specialmente nei paesi dell'Europa centro-orientale, una forte richiesta di corsi di lingua italiana da parte di studiosi di discipline non solo umanistiche, ma anche sociali e giuridiche. Fa presente poi che a Gorizia ha sede un corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche - dipendente dall'università di Trieste - il quale ha suscitato notevole interesse nell'Europa centrale e potrebbe contribuire a promuovere una comune cultura diplomatica.

Esprime poi un giudizio positivo sull'attività della Direzione generale delle relazioni culturali, che peraltro dovrebbe essere ulteriormente potenziata moltiplicando iniziative analoghe a quella relativa ai borsisti italiani nell'estremo Oriente, nonché coinvolgendo i laureati che abbiano frequentato corsi postuniversitari nell'organizzazione di corsi di cultura all'estero. Conclude sottolineando l'importanza della presenza culturale nei paesi in cui vi siano rilevanti interessi italiani, dal momento che la comunicazione culturale costituisce un prerequisito per l'instaurarsi di proficue relazioni politiche ed economiche.

Il ministro PIETROMARCHI si dichiara pienamente consapevole dell'importanza dello strumento culturale per la promozione di rapporti economici e commerciali. Occorre infatti considerare l'area delle relazioni culturali nell'accezione più ampia, che include anche la divulgazione del grande patrimonio scientifico e tecnologico italiano. In questo senso le relazioni culturali aprono effettivamente la strada alla penetrazione nei mercati stranieri di prodotti italiani ad alto contenuto tecnologico.

Fa poi presente che la Direzione generale intende promuovere una riqualificazione professionale dei funzionari preposti agli Istituti di cultura, al fine di trasformarne la gestione in senso manageriale. Contemporaneamente è stata conferita a un istituto di direzione aziendale di Torino una consulenza per risanare le finanze di scuole italiane all'estero che versano in una situazione deficitaria. È opportuno comunque precisare che vi sono anche tre importanti Istituti di cultura - quelli di Atene, di Salonico e di Madrid - le cui entrate coprono completamente le spese di gestione.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'importanza della collaborazione degli Istituti di cultura con le università italiane, nonché di un coordinamento dei molteplici rapporti che intercorrono tra gli atenei stranieri e quelli italiani. Occorrerebbe poi tener presente il ruolo importante svolto in passato dalla società Dante Alighieri per la divulgazione della lingua italiana, al fine di considerare se, in un mutato contesto culturale e politico, si possa rilanciare l'attività di tale istituzione.

L'auspicata riduzione del numero dei ministeri dovrebbe probabilmente comportare la concentrazione di tutte le risorse pubbliche per le iniziative culturali all'estero nell'ambito della Direzione generale delle relazioni culturali. È opportuno che tale coordinamento riguardi anche le iniziative nel settore dello spettacolo, nonché la traduzione delle opere letterarie, la cui scelta però dovrebbe basarsi su criteri obiettivi.

La legge n. 401 fu ispirata a un'intuizione politicamente e culturalmente valida: gli Istituti di cultura avrebbero potuto essere rilanciati solo se fossero stati liberati dall'opprimente burocrazia che li appesantiva. Occorre proseguire in tale direzione, prevedendo flessibilità nell'impiego del personale e, soprattutto, consentendo la permanenza dei direttori degli Istituti per una durata non prestabilita nelle sedi in cui hanno ben operato.

Rilevato poi che non si deve considerare negativamente l'ampia percentuale di studenti stranieri che frequentano i corsi di lingua italiana per motivazioni squisitamente culturali, il senatore Andreotti conclude osservando che la promozione nella cultura italiana non è una impresa

romantica, ma una responsabile condotta politica che sicuramente comporta ricadute positive per l'intero paese.

Il ministro PIETROMARCHI assicura che la sua Direzione avverte fortemente l'esigenza di più stretti rapporti tra le Università e gli Istituti italiani di cultura all'estero, poichè certo la condizione attuale è poco soddisfacente. Si sta cercando di interconnettere i sistemi informatici e di avvalersi di personalità accademiche italiane per conferenze e manifestazioni all'estero. Peraltro già oggi in alcune sedi si ottengono risultati soddisfacenti. Ad esempio, a Londra l'addetto scientifico organizza a intervalli regolari conferenze di alto livello su argomenti scientifici con la partecipazione di protagonisti della ricerca italiana, ottenendo lusinghieri risultati in termini di consenso e di interesse presso i circoli culturali britannici. La Direzione sta anche attuando un impegnativo programma di esposizioni all'estero, che spesso, come nel recente caso di Tunisi, presentano anche interessanti ricadute commerciali. In quanto al personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, la legge n. 401 ha cercato di introdurre delle regole in ordine al periodo di permanenza ed attualmente si cerca di arrivare ad un accertamento preventivo della competenza anche linguistica dei candidati.

Il presidente MIGONE manifesta il convincimento che la Direzione delle relazioni culturali non ha ancora il ruolo che essa meriterebbe, soprattutto ove si consideri la grande tradizione culturale italiana e la possibilità di sfruttare meglio quella ricca rete di contatti e di influenze determinata all'estero dall'attività dei numerosi stranieri esperti di «italianistica». Si potrebbe creare in Italia una istituzione simile alla *Maison des sciences de l'homme*, voluta da Braudel, che oltretutto consentirebbe di soddisfare l'esigenza di una razionalizzazione delle risorse bibliotecomiche italiane, superandone la tradizionale arretratezza. Purtroppo le cifre del bilancio della Direzione generale non sono confortanti, poichè evidenziano un calo degli stanziamenti di 22 miliardi che si aggiunge alla riduzione dell'anno scorso dei fondi per le scuole italiane all'estero. Certo alcune spese andavano comprese, come quelle per il trasferimento di docenti dall'Italia, con conseguente pagamento di costose indennità di servizio, ma si è giunti ora ad intaccare anche fondi che andrebbero invece incrementati, come quello per le borse di studio. Se in futuro continuerà la riduzione degli stanziamenti, gli Istituti italiani di cultura finiranno per ridursi alla gestione quotidiana, rinunciando a qualsiasi attività di ampio respiro. Certo è sempre molto difficile redigere un bilancio e distribuire risorse scarse, selezionando tra impegni alternativi. Tuttavia la necessità di una esplicita scala di priorità diventa tanto più urgente quanto minori sono le somme disponibili. In ordine alla questione della revisione delle reti degli Istituti italiani di cultura e degli istituti scolastici, il Parlamento gradirebbe essere informato delle decisioni che vengono prese ed auspica che per evitare spese eccessive si sfruttino il più possibile le risorse locali.

In quanto alla legge n. 401, una volta compiuta la scelta fondamentale di creare una carriera dei direttori degli Istituti di cultura, occorre attribuire una certa dignità alla carriera stessa, poichè appare incongruo che i direttori vengano inquadrati tra gli impiegati, sia pure di 9° livello. In ordine poi alla possibilità di nominare direttori personaggi «di chiara

fama», è opportuno che le procedure di selezione siano pienamente trasparenti, anche eventualmente con una sorta di designazione da parte della comunità letteraria e scientifica. E va rilevato che non sempre i docenti universitari direttori degli Istituti hanno l'attenzione che meritano da parte del personale diplomatico. In quanto alla recente decisione di sospendere il rinnovo di alcune nomine, il presidente Migone auspica che essa non sia il portato di opinabili considerazioni su casi personali, ma il risultato di una scelta generale di sospendere le designazioni fino a quando non sia stata trovata una nuova procedura.

Il ministro plenipotenziario PIETROMARCHI rende noto anzitutto che la sua Direzione sta attualmente compilando un elenco dei più importanti esperti di cultura italiana nei principali paesi stranieri. In quanto poi alla *Maison des sciences de l'homme*, si domanda se in Italia una funzione simile non possa essere esercitata dall'Accademia dei Lincei. Nel settore delle scuole italiane all'estero, sono attualmente in corso oltre 20 esperimenti di istituzione di strutture scolastiche italiane all'interno di scuole locali: a lungo termine è probabilmente questa la strada da seguire, anche per facilitare gli scambi e le integrazioni culturali. Sulla revisione della rete degli Istituti italiani di cultura all'estero, quella attuale è una fase di osservazione e di studio al termine della quale si prenderanno, entro il prossimo anno, delle decisioni operative. Fa poi presente che non gli risulta che sia ancora stata presa una decisione generale in ordine alla sospensione del rinnovo delle nomine dei direttori degli Istituti di cultura. È naturalmente da condividere l'obiettivo di definire procedure chiaramente trasparenti. Per ovviare ad alcune difficoltà del passato si sta riflettendo alla possibilità di un accertamento preventivo delle competenze gestionali e linguistiche, pur senza arrivare ad una forma di concorso.

Il presidente MIGONE rileva che nel bilancio del Ministero 1 miliardo e 600 milioni sono destinati a favore della Società Dante Alighieri. Se l'ente è ancora vitale, tale stanziamento appare insufficiente; è invece persino eccessivo, se la «Dante Alighieri» è solo una sopravvivenza storica.

Il ministro PIETROMARCHI dichiara di non poter avanzare osservazioni negative sulla «Dante Alighieri», per la quale non è stata avvertita l'esigenza di uno specifico monitoraggio. D'altra parte la Società opera nell'orbita del Ministero della pubblica istruzione e ha rapporti con il Ministero degli affari esteri solo per i corsi di apprendimento della lingua.

Il senatore RIANI dichiara che, nel corso delle sue lunghe permanenze all'estero per svolgere l'attività di architetto, ha potuto constatare che gli Istituti di cultura svolgevano funzioni solo marginali e deplora la scarsità delle risorse messe a loro disposizione.

Il ministro PIETROMARCHI capisce i sentimenti del senatore Riani ed auspica che, nel medio periodo, nuovi criteri gestionali permettano di ridurre le spese di funzionamento, aumentando invece gli investimenti. Proprio per l'insufficienza delle risorse è in atto un tentativo di

coinvolgere, per il funzionamento di particolari iniziative, anche soggetti esterni al Ministero degli esteri. Ricorda poi che è in allestimento nei paesi sudamericani una mostra sull'apporto dato dagli italiani alle architetture di quel continente.

Il presidente MIGONE ringrazia ancora il ministro Pietromarchi per il contributo dato ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(990) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore RIANI sottolinea l'importanza dell'Accordo di cooperazione per prevenire i disastri naturali e far fronte al continuo aumento dei rischi in campo tecnologico. Le parti contraenti si impegnano al regolare scambio di informazioni, all'attuazione comune dei programmi di ricerca e alla formazione di esperti. Viene istituito un Comitato misto con poteri di raccomandazione alle parti e ci si impegna ad una stretta cooperazione, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di uno degli Stati contraenti. È anche previsto un aiuto comune degli Stati contraenti a favore di un terzo Stato che sia colpito da una catastrofe.

Il relatore conclude rilevando che il pregio dell'Accordo, più che nelle sue norme scarsamente cogenti, è da rinvenire nella espressione della volontà politica di stringere sempre nuovi e più stretti legami con i paesi dell'Europa centro-orientale, che stanno attraversando una difficile fase di transizione. L'Accordo è aperto all'adesione anche degli altri Stati dell'Iniziativa Centro Europea.

Avverte poi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento segua quella della legge finanziaria per il 1995.

Senza discussione la Commissione all'unanimità dà mandato al senatore Riani di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994

(Esame)

Il relatore RIANI sottolinea che il testo dell'Accordo è molto simile a quello di cui al disegno di legge n. 990 e che quindi valgono le medesime considerazioni. Per il caso dell'accordo con Malta, va aggiunto che il maggior rischio di catastrofi è stato individuato nell'inquinamento derivante dalle lavorazioni del petrolio.

Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'onere sia indicato a regime e sia fatto decorrere dal 1995 e che l'approvazione definitiva del provvedimento segua quella della legge finanziaria per il 1995. Annuncia la presentazione dell'emendamento 3.1 per soddisfare la prima condizione posta dalla Commissione bilancio.

Senza dibattito, si procede all'esame degli articoli.

Non essendovi emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame dell'articolo 3.

Vengono separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 3.1. e l'articolo 3.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4, il presidente MIGONE propone di dare mandato al senatore Riani di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Conviene all'unanimità la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTO

al disegno di legge n. 804

Art. 3.

Al comma 1, inserire le parole: «a regime» dopo la parola: «annue» e sostituire la parola: «1994,» ovunque ricorra, con l'altra: «1995» nonchè le parole: «1994-1996» con le altre: «1995-1997».

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE**(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo**(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare**(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprendendosi l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, durante la trattazione degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 23, il senatore GALLO dichiara di ritirare tali proposte emendative, tenuto conto delle osservazioni formulate ieri dal Presidente.

Il Presidente BERTONI avverte poi che sono inutilmente decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 5^a Commissione sia sui disegni di legge che sugli emendamenti che a quella Commissione sono stati trasmessi..

Il senatore CECCATO illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 5.4 (5.4.Nuovo testo), in base alla quale vengono assegnati al servizio civile i cittadini che sinora risultano dispensati dal servizio militare a causa di minori indici di idoneità psico-attitudinale.

Il relatore DELFINO, nel rimettersi alla Commissione, giudica senz'altro condivisibile nel merito l'emendamento in questione, ma poichè esso rende necessaria la definizione di una articolata normativa di attuazione, che rischierebbe di pregiudicare una sollecita approvazione dei provvedimenti in esame, ritiene che sarebbe preferibile affron-

tare la questione in sede di esame dei provvedimenti di riforma del servizio di leva.

Sull'emendamento in questione si apre un breve dibattito.

Il senatore REGIS ritiene improprio ricercare risorse finanziarie aggiuntive per consentire una estensione ad altri soggetti del servizio civile, mentre il senatore GALLO rileva nella proposta emendativa dubbi profili di legittimità costituzionale e gravi contrasti con i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Dopo che il senatore CASILLO ha mosso alcune obiezioni di carattere finanziario, il PRESIDENTE, avendo osservato che gli aspetti finanziari della norma proposta potranno essere valutati in ogni caso nella successiva fase di Assemblea, con riferimento agli oneri complessivi recati dalla emananda legge, fa anche presente che l'emendamento in oggetto risponde all'esigenza di impedire che numerosi cittadini si sottraggano sia agli obblighi di leva che a quelli del servizio sostitutivo.

Il senatore DE NOTARIS, apprezzata la validità del principio contenuto nell'emendamento, esprime tuttavia alcune perplessità sia sui criteri con i quali vengono individuati i soggetti che, dispensati dalla leva, debbono obbligatoriamente essere assegnati al servizio civile, sia sulle modalità di impiego degli stessi, modalità che peraltro non vengono affatto precisate.

Il senatore RAMPONI rileva come dal dibattito in corso emerga un orientamento convergente nella ricerca di elementi chiarificatori in una legge che, una volta respinta la proposta da lui avanzata di rendere comunque obbligatorio l'espletamento di un servizio, sia esso militare o civile, rischia di porsi in contrasto con gli obiettivi di efficienza e funzionalità dello strumento militare. In questo senso, l'emendamento 5.4 Nuovo testo rappresenta un pregevole tentativo - sul quale annuncia il proprio voto favorevole - per recuperare in qualche modo quella sua proposta normativa.

Il senatore PETRICCA ritiene che il problema della assegnazione dei soggetti che risulterebbero dispensati per esubero dal servizio militare possa essere risolto attribuendone la competenza al Dipartimento per gli affari sociali, come del resto previsto dagli articoli 8 e 9 del testo base.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime perplessità sostanziali su una iniziativa legislativa inopportuna volta a configurare il servizio civile come una attività cui debbono obbligatoriamente essere destinati anche coloro che, non essendo mossi da motivi di coscienza, non sono chiamati a svolgere il servizio militare. Così facendo si determina una impropria sovrapposizione di fattispecie che invece dovrebbero avere una distinta disciplina normativa.

Il senatore FOLLONI valuta positivamente una proposta tendente a conferire al servizio civile una maggiore ampiezza concettuale non limi-

tata al fenomeno dell'obiezione di coscienza. Gli eventuali problemi applicativi, potrebbero peraltro essere risolti individuando nelle amministrazioni regionali i soggetti pubblici competenti nella gestione del servizio sostitutivo per i cittadini che per esubero sarebbero esonerati dal servizio militare.

Il senatore FORCIERI, pur apprezzando lo spirito della proposta emendativa che individua una possibile soluzione al problema degli esuberanti del servizio di leva, ritiene che tale materia possa trovare più idonea collocazione all'interno dei provvedimenti di riforma del servizio militare obbligatorio. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento in questione.

Il relatore DELFINO, intervenendo al termine del dibattito, rileva come la questione posta dall'emendamento in oggetto susciti, almeno nella sua sostanza, un ampio consenso. Tale consenso potrebbe divenire unanime qualora si individuasse una concreta soluzione applicativa attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni regionali nella gestione dei soggetti interessati.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 5.4. Nuovo testo viene respinto.

In una successiva votazione, viene invece accolto l'articolo 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate nelle precedenti sedute.

In sede di discussione dell'articolo 6, accantonato in una precedente seduta, il PRESIDENTE ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti 6.7, 6.8 (in una nuova formulazione) e 6.9, i quali, con il parere favorevole del RELATORE, posti separatamente in votazione, vengono accolti. Risulta altresì approvato, in una successiva votazione, l'articolo 6, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 19, precedentemente accantonato.

Il senatore RAMPONI illustra gli emendamenti 19.1 e 19.2, volti ad individuare una diversa copertura finanziaria del provvedimento, con decorrenza dal 1995.

Favorevole il RELATORE, posti separatamente in votazione, vengono approvati tali emendamenti e quindi l'articolo 19 con le predette modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 24, la Commissione - esaurito l'esame degli articoli del testo base - approva il seguente titolo: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e conferisce al PRESIDENTE il mandato di procedere alla elaborazione di eventuali proposte di coordinamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Regolamento, rinviando alla prossima seduta la votazione delle stesse e il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato alla seduta che verrà appositamente convocata per giovedì 10 novembre alle ore 9.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente BERTONI avverte che, concluso l'esame degli articoli del testo base dei disegni di legge sull'obiezione di coscienza, la seduta, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI**DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369)****D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497)***(Aventi identico testo)***Art. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Consigli di leva» con le altre: «degli Uffici di leva».

5.1

RAMPONI

Al comma 2, dopo la parola «accoglimento» aggiungere la parola «automatico».

5.5GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Al comma 3, dopo le parole: «ammissione al servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o al servizio».

5.2

RAMPONI

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa».

5.3

RAMPONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono obbligati a prestare il servizio civile tutti coloro che, per esubero del gettito di leva, risulterebbero dispensati dal servizio militare perchè in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale».

5.4

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Vengono assegnati al servizio civile tutti coloro che, per esonero del contingente di chiamata alla leva, sarebbero dispensati dal servizio militare, per motivi diversi da quelli di cui alle lettere a), c) e d), comma 2, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni.

5.4 (Nuovo testo)

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il pretore nella prima udienza, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda».

5.6

DELFINO

Al comma 4, dopo le parole: «il rigetto del ricorso» aggiungere le altre «o della richiesta di sospensiva».

5.7

DELFINO

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «e comunque il servizio civile qualora siano sopravvenute cause di esonero da quello militare.

5.8

DELFINO

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che prestano servizio militare non armato o servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva in servizio armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente loro spettanti».

6.1

RAMPONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il periodo trascorso in servizio militare non armato o in servizio civile è valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico previdenziale del settore pubblico».

6.2

RAMPONI

Al secondo comma, dopo le parole: «Il periodo di servizio civile» aggiungere le seguenti: «e della ferma di leva, sono validi».

6.7

FOLLONI

Sopprimere il comma 3.

6.6

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Al comma 3, dopo le parole: di effettivo servizio» aggiungere le altre: tare non armato o di servizio».

6.3

RAMPONI

Al comma 3, dopo le parole: «Il periodo di effettivo servizio civile» aggiungere le seguenti: «e di leva prestati sono valutati».

6.8

FOLLONI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il periodo di effettivo servizio civile prestato» con le altre: «Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato».

6.8 (Nuovo testo)

FOLLONI

Al comma 3, dopo le parole: «di tempo trascorso nel servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o nel servizio».

6.4

RAMPONI

Al comma 3, dopo le parole: «Il periodo di tempo trascorso nel servizio civile» aggiungere le seguenti: «e di leva».

6.9

FOLLONI

Al comma 4, dopo le parole: «L'assistenza sanitaria» aggiungere le altre «dei cittadini assoggettati al servizio civile».

6.5

RAMPONI

Art. 19.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dotazione del fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995».

19.1

RAMPONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi per gli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede quanto a lire 54 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Quanto a lire 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

19.2

RAMPONI

Art. 23.

1, sostituire le parole: oltre nove mesi» con le altre: «non oltre sei mesi».

23.1LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. I cittadini che abbiano effettuato il servizio di leva militare o che siano stati congedati con varia motivazione e che abbiano successivamente maturato l'avversione, per obbedienza a imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, possono presentare domanda tardiva di obiezione di coscienza.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche ai cittadini che stanno effettuando il servizio militare.

3. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della facoltà prevista di cui al comma 1 coloro che al momento della domanda si trovano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera c), ovvero lettera d)».

23.0.1GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. I cittadini di cui all'articolo 23-bis devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, decide sulla domanda sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, e dispone, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione motivandola.

3. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento automatico della stessa. L'eventuale presentazione alle armi per richiamo militare è sospesa in attesa che il Presidente del Consiglio dei ministri si pronunzi sulla domanda.

4. I cittadini di cui al comma 2 dell'articolo 23-bis devono inoltrare la domanda oltre che al competente organo di leva anche al comandante del proprio corpo di appartenenza, specificando qualifica e grado.

5. Il comandante, in attesa della risposta del Consiglio dei ministri, provvede a sospendere dal servizio il cittadino mettendolo in licenza straordinaria.

6. Qualora la domanda sia accolta il cittadino decade immediatamente dallo status militare e ove debba esplicitare gli obblighi di leva viene inviato a un ente convenzionato con il servizio civile nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla presente legge».

23.0.2

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. I cittadini a cui è stata riconosciuta la domanda di obiezione tardiva, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter della presente legge sono soggetti alle norme di cui all'articolo 13.

23.0.3

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinquies.

1. Ai cittadini a cui è stata accettata la dichiarazione tardiva di obiezione di coscienza è permanentemente vietato detenere ed usare le

armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonchè assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

2. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cittadini di cui al comma 1, alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di quel medesimo comma 1.

23.0.4

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

33^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini e per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CAVITELLI presenta l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8.

Il relatore PEDRIZZI esprime perplessità sull'eventualità di modificare il provvedimento, in quanto ciò comporterebbe l'esigenza di una reiterazione che a suo avviso andrebbe evitata in considerazione dell'urgenza e dell'importanza delle materie trattate nei diversi articoli. Per quel che riguarda poi l'articolo 8, poichè nel testo approvato dalla Camera dei deputati si limita a trasferire al Ministero del tesoro le operazioni di liquidazione, esprime l'avviso che potrebbe essere senz'altro riconfermato, anche in considerazione di un apposito decreto-legge già predisposto in materia di attività termali.

Si associa il sottosegretario BEDONI, invitando ad approvare il testo pervenuto dalla Camera.

Il senatore VIGEVANI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, in quanto l'articolo 8, anche dopo la soppressione dei commi 2 e 3, lascia aperta la possibilità di uno

spostamento della competenza in materia termale dall'Industria al Tesoro.

Si associa il senatore COSTA, sottolineando l'importanza che le stazioni termali rivestono per l'economia dei centri che le ospitano, importanza equiparabile a quella dei lidi marittimi o delle strutture sanitarie. Esprime quindi l'avviso che sia preferibile disciplinare la materia degli enti termali nell'ambito di un apposito provvedimento.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.1.

L'emendamento 8.1 è quindi posto ai voti ed approvato.

La Commissione dà infine mandato al relatore Pedrizzi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1075, di conversione del decreto legge n. 528 del 1994, con la modifica testè accolta, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente FAVILLA propone di passare alla votazione dell'emendamento 1-bis.0.2.

Il senatore ROSSI, dopo aver ribadito l'opportunità dell'emendamento e la convinzione che il provvedimento in esame sia la sede idonea per discutere la materia, chiede un'ulteriore pausa di riflessione per valutare con maggiore attenzione l'eventualità di una riformulazione.

L'esame dell'emendamento resta quindi accantonato.

Il senatore BRIGANDÌ illustra l'emendamento 1-bis.0.3, connesso al precedente, il cui esame resta pertanto ugualmente accantonato.

In sede di articolo 2 il senatore COSTA illustra l'emendamento 2.1, dopo averlo riformulato sopprimendo l'inciso finale del comma 1 e l'intero comma 3.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.2, volto a limitare la possibilità di ricorrere all'annullamento d'ufficio.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 2.3.

Il relatore GUGLIERI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario ASQUINI si associa al parere del relatore sull'emendamento 2.1, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2, rilevando che l'istanza del contribuente potrebbe determinare un pericoloso condizionamento dell'attività amministrativa ed esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 vengono ritirati, mentre l'emendamento 2.3, posto ai voti, è respinto.

Il presidente FAVILLA sospende la seduta, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 12,30).

Il presidente FAVILLA, in considerazione del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta; la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 15, anziché alle ore 15,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio inizierà alle ore 15, anziché alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 12,40.

34ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

D'ALÌ

indi del Presidente

FAVILLA

Intervengono il Ministro delle finanze Tremonti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Asquini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore VIGEVANI dichiara che il proprio Gruppo non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata continuazione dei lavori nella mattinata di oggi.

In sede di articolo 3, il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 3.6, di tenore identico all'emendamento 3.1.

Il sottosegretario ASQUINI illustra l'emendamento 3.10, nonché l'emendamento 3.2 in un testo riformulato, secondo il quale in pendenza di giudizio, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione della lite è il valore accertato inizialmente.

Il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 3.5 il quale adegua l'articolo 3 all'articolo 1 per quel che riguarda la non rilevanza del reddito individuato in sede di definizione di lite fiscale ai fini del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario ASQUINI illustra gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 che recepiscono il contenuto del parere della 5^a Commissione; ritira poi l'emendamento 3.3.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 3.4.

Il relatore GUGLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.6, favorevole sugli emendamenti 3.10, 3.2 nella nuova formulazione, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.4.

Il sottosegretario ASQUINI, espresso parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.6, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.5 e 3.4, suggerendo comunque al senatore Costa di riformulare l'emendamento 3.4 nel senso di riportarne il contenuto nell'ambito del comma 1 e coordinarlo con il comma 5.

Il senatore COSTA riformula l'emendamento, ricomprendendo nell'ambito del comma 1 anche le liti che potrebbero insorgere in relazione a verbali già contestati cui non hanno fatto seguito, entro la data del 18 settembre 1994, i relativi avvisi di accertamenti; si riserva poi di presentare in Assemblea un altro emendamento che integri il contenuto del comma 5 tenendo conto di tale innovazione.

Il senatore PAINI dichiara che tale emendamento potrebbe comportare una sperequazione a danno dei contribuenti che, avendo ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, hanno già assolto al pagamento per l'imposta iscritta a ruolo.

Al riguardo il senatore D'ALÌ fa presente che comunque prima di proporre ricorso occorre attendere l'avviso di accertamento.

Il senatore MACERATINI fa presente che disciplinando sostanzialmente l'articolo 3 una forma di transazione, è pienamente legittima una estensione alle liti che possono insorgere.

Posti ai voti, risultano respinti gli emendamenti 3.1 e 3.6, di identico tenore, mentre sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 3.10, 3.2 (nuova formulazione), 3.5 (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore VIGEVANI secondo il quale l'emendamento produrrà un notevole contenzioso promosso soprattutto dagli enti destinatari dei contributi sanitari), 3.7, 3.8, 3.9 e 3.4 nel testo riformulato.

In sede di articolo 3-bis, il sottosegretario ASQUINI ed il relatore GUGLIERI illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 3-bis.1 e 3-bis.3, di tenore identico, che propongono di sopprimere l'articolo, per ragioni di copertura finanziaria.

Il senatore FARDIN, dopo aver dichiarato la propria contrarietà a tali emendamenti, rilevando che la soppressione dell'articolo comporterebbe una disparità di trattamento per i contribuenti che sono incorsi in errori materiali che non potrebbero così usufruire di una riduzione delle sanzioni pecuniarie, illustra l'emendamento 3-bis.4 il quale si fa carico di tali situazioni senza determinare problemi di gettito per l'erario.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 3-bis.2.

Posti ai voti, sono accolti gli emendamenti 3-bis.1 e 3-bis.3, di identico tenore. Restano conseguentemente preclusi gli altri emendamenti all'articolo 3-bis.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 3-bis.0.1, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, sottolineando l'interesse del Governo acchè siano chiuse molte partite IVA non utilizzate.

La senatrice SARTORI paventa il rischio che dell'emendamento possano avvantaggiarsi anche soggetti evasori.

Il sottosegretario ASQUINI, dopo aver affermato che tale rischio non sussiste, suggerisce comunque al relatore di riformulare l'emendamento in modo da fornire maggiori garanzie al riguardo.

Dopo che il relatore si è adeguato all'invito del sottosegretario Asquini, l'emendamento 3-bis.0.1 è posto ai voti ed accolto in un testo riformulato.

In sede di articolo 4, il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 4.1, volto ad impedire che la conciliazione giudiziaria diventi un istituto a carattere permanente; il senatore ROSSI illustra l'emendamento 4.5, di identico tenore.

Tali emendamenti sono posti ai voti e respinti, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso entrambi parere contrario.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 4.4, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono perplessità, ritenendo necessario un maggiore approfondimento della questione ad esso sottesa. Egli ritira dunque l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 4.3, con il quale si consente ai presidenti ed ai giudici della commissione tributaria centrale di rimanere in carica fino all'età di 72 anni, considerata la prevista cessazione dell'organo.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Il sottosegretario ASQUINI illustra l'emendamento 4.6, secondo il quale i contribuenti che non effettuano il versamento nel termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 20-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 non hanno diritto alle sanzioni agevolate.

Il relatore GUGLIERI, espresso parere favorevole, presenta comunque un emendamento (4.7), volto a portare a 20 il termine di 10 giorni previsto nella norma richiamata.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto; è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.6.

Il sottosegretario ASQUINI illustra l'emendamento 4.2, che si propone di incentivare il ricorso all'accertamento con adesione, scoraggiando nel contempo l'utilizzo della conciliazione giudiziaria.

L'emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore.

Il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 4.0.1, volto a sanare una lacuna, in materia di semplificazione degli adempimenti tributari, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

In sede di esame dell'articolo 5, il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo. In effetti, il Governo con il presente decreto-legge sembra non voler cogliere l'occasione quanto mai opportuna per procedere ad una articolata revisione della disciplina dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. L'articolo 5 del decreto-legge in esame si limita infatti a precisare i criteri della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione alle nuove funzioni che essi verranno a svolgere a seguito dell'introduzione dell'accertamento con adesione. L'emendamento 5.1 intende invece procedere ad una regolamentazione più precisa dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria con particolare riferimento: alla previsione di adeguate

garanzie per il contribuente, al fine di assicurare imparzialità e trasparenza nell'azione accertatrice; all'introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e le collusioni; alla revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'Amministrazione finanziaria ed a tutta una serie di misure necessarie per semplificare gli adempimenti del contribuente, anche attraverso la riduzione delle sanzioni per infrazioni di pura forma.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra poi l'emendamento 5.2, anch'esso tendente a introdurre una regolamentazione più articolata dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, in un'ottica di maggiore trasparenza e responsabilizzazione.

Il senatore ROSSI dà poi conto dell'emendamento 5.3 soppressivo dell'articolo 5. La soppressione di tale articolo si rende necessaria poichè la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave viene riferita, genericamente, anche alla mera attività di interpretazione delle disposizioni di natura tributaria.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 mentre, con riferimento all'emendamento 5.2, dichiara il proprio parere favorevole, a condizione che venga parzialmente riformulato, al fine di limitare la regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti nel senso di una maggiore responsabilizzazione degli organi di controllo che eviti la creazione di un inutile contenzioso con i contribuenti.

Il sottosegretario ASQUINI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3, dichiarandosi invece favorevole all'emendamento 5.2, nella formulazione suggerita dal relatore, e con l'inserimento di un termine più ampio per l'esercizio della delega da parte del Governo.

La senatrice THALER AUSSERHOFER modifica l'emendamento 5.2, accogliendo i suggerimenti del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore ROSSI trasforma l'emendamento 5.3 in un emendamento sostitutivo dell'articolo 5, pur conseguendo gli stessi obiettivi da egli evidenziati in precedenza.

Posto in votazione nella nuova formulazione, l'emendamento 5.3 risulta respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, il senatore VIGEVANI sottolinea come appaia singolare che il Governo si dichiari disponibile ad un intervento di regolamentazione, in un'ottica di maggiore trasparenza, dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, quale quella proposta dall'emendamento della senatrice Thaler Ausserhofer, e rimanga del tutto contrario ad un intervento ancora più pregnante quale quello individuato nell'emendamento 5.1.

La senatrice SARTORI a sua volta ricorda come i principi e le direttive ottenute con l'emendamento 5.1 si inseriscano, tra l'altro, nel solco delle richieste più volte avanzate dalla stessa maggioranza e dallo stesso Governo. Si tratta infatti di un intervento di regolamentazione dei rapporti tra contribuente ed apparato fiscale quanto mai necessario ed urgente e, conseguentemente, appare del tutto ingiustificato l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza su tale materia.

Il senatore VENTUCCI, replicando alle osservazioni dei senatori Vigevani e Sartori, ribadisce l'essenzialità del recupero di una maggiore correttezza nel rapporto tra fisco e cittadino, e la stessa relazione che accompagna il provvedimento si sofferma ampiamente su tale aspetto. Ma non si può non riconoscere che un così vasto processo di riforma debba essere portato avanti con gradualità, di fronte a fenomeni di inefficienza burocratica così ampi e rilevanti.

Il senatore COSTA, pur apprezzando i generosi tentativi contenuti negli emendamenti 5.1 e 5.2 diretti a prevedere una regolamentazione più definita e trasparente dei rapporti tra Amministrazione e contribuenti, ricorda come in sede legislativa non si possa che ribadire principi di carattere generale, come in effetti fa lo stesso articolo 5 del decreto-legge, prevedendo, se del caso, un rinvio degli aspetti più specifici ad un apposito regolamento del governo. D'altra parte, appare ingeneroso il riferimento ad una generale situazione di sfascio dell'Amministrazione finanziaria, dovendosi ricordare, invece, i grandi meriti acquisiti dalla gran parte dei dipendenti dell'Amministrazione stessa nella difficile opera di reperimento delle pubbliche entrate.

Posto in votazione, l'emendamento 5.1 risulta respinto.

Posto ai voti nella nuova formulazione, viene invece accolto l'emendamento 5.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore COSTA, nell'illustrare l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo, ricorda come la previsione di una nuova struttura di controllo, il SIS, avulsa da una più generale riconsiderazione degli apparati già esistenti preposti a tale attività, potrebbe comportare una duplicazione di strutture burocratiche. Egli illustra poi l'emendamento 7.3 tendente a eliminare improprie funzioni ispettive nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie, considerata la particolare natura delle funzioni di tali organi, assimilabili a quelle giudiziarie.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 7.2, anch'esso soppressivo dell'articolo, con il quale si tiene conto, tra l'altro, dei rilievi critici espressi da alcune Commissioni consultate, ed in particolare del parere reso dalla Commissione giustizia, decisamente critico su molti aspetti della disciplina prevista dall'articolo 7.

Il senatore ROSSI, nell'illustrare l'emendamento 7.4, anch'esso soppressivo dell'articolo, rileva come la delicatezza della materia riguar-

dante le funzioni ispettive avrebbe dovuto far preferire la forma del disegno di legge a quella del decreto-legge. Esistono infatti una serie di interferenze che la nuova struttura ispettiva viene a generare sugli apparati già esistenti.

Il senatore VIGEVANI sottolinea come il comportamento del Governo appaia contraddittorio allorché, rifiutando un serio confronto parlamentare sulla generale regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente in un'ottica di trasparenza e responsabilizzazione, nel contempo introduce un vero e proprio organo di polizia per vigilare sui doveri dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Peraltro, manca nella disciplina introdotta dal Governo ogni distinzione tra Amministrazione finanziaria, potere politico e organi di controllo.

Il relatore si dichiara contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4; si dichiara invece favorevole sull'emendamento 7.3, a condizione che esso sia parzialmente riformulato.

Il ministro TREMONTI si dichiara contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4 in quanto l'istituzione del SIS si rende necessaria in relazione ai nuovi compiti che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria andranno a svolgere con particolare riferimento all'accertamento con adesione dei contribuenti. La disciplina riguardante tale servizio ispettivo si richiama a quella già esistente in altri Paesi nei quali l'Amministrazione ha il potere di chiudere le liti fiscali. Compito fondamentale del SIS sarà quello di esplicitare un attento controllo sui patrimoni dei funzionari, mentre il Secit, che attualmente non controlla tali patrimoni, continuerà a svolgere le sue funzioni tradizionali di contrasto dei grandi fenomeni di evasione.

Il sottosegretario ASQUINI dichiara che il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.3.

Il senatore COSTA dichiara di ritirare l'emendamento 7.1.

Si passa alla votazione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.2 e 7.4, di identico tenore.

Successivamente, posto in votazione, risulta respinto anche l'emendamento 7.3.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 8, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, soppressivi dell'articolo.

Il sottosegretario ASQUINI ritira l'emendamento 8.3, modificativo del comma 1 dell'articolo.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 9, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, tutti soppressivi dell'articolo.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 10 i senatori COSTA, BONAVITA e ROSSI ritirano rispettivamente, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, tutti soppressivi dell'articolo.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 11, vengono poi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, soppressivi dell'articolo.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 12, il senatore ROSSI illustra brevemente le finalità dell'emendamento 12.1, soppressivo dell'articolo.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere contrario, l'emendamento 12.1 viene posto in votazione e respinto.

In sede di articolo 13, il senatore ROSSI illustra l'emendamento 13.6, soppressivo dell'articolo il quale è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 13.5 al comma 1 e l'emendamento 13.4 al comma 2, logicamente connessi, i quali sono volti a consentire che anche alle direzioni compartimentali del territorio siano posti dirigenti generali di livello C.

Su tali emendamenti il relatore si rimette al Governo ed il sottosegretario ASQUINI esprime parere contrario per motivi di copertura finanziaria.

Il senatore ROSSI esprime il suo avviso contrario su tali emendamenti che peggiorano ulteriormente l'articolo 13 sul quale ha già dichiarato la propria contrarietà in quanto manca una seria valutazione della spesa.

Si associa il senatore BONAVITA, rilevando peraltro l'inopportunità di trattare tale materia nel contesto del provvedimento.

Gli emendamenti 13.5 e 13.4, posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 13.1, soppressivo del comma 2, che è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore ha espresso parere contrario ed il sottosegretario ASQUINI si è associato, ricordando che il comma 2 risponde a ragioni di equità. Ritira poi l'emendamento 13.2.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Il senatore ROMOLI illustra l'emendamento 13.0.8, volto a dettare disposizioni più garantiste nel conferimento dei posti dirigenziali.

Il senatore PEDRIZZI illustra gli emendamenti 13.0.1, volto ad eliminare talune sperequazioni esistenti per le carriere tecniche e 13.0.2,

volto a prevedere l'assegnazione di funzioni dirigenziali a taluni funzionari in possesso di determinati requisiti che, in pendenza dell'espletamento di due concorsi, hanno già svolto le relative mansioni.

Dopo che il presidente FAVILLA ha dato conto degli emendamenti 13.0.7 e 13.0.3, il senatore COSTA illustra l'emendamento 13.0.4, nonché gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.6, concernenti la stessa materia.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha rilevato la maggiore organicità dell'emendamento 13.0.4 rispetto agli altri emendamenti aggiuntivi, i senatori ROMOLI e PEDRIZZI ritirano i rispettivi emendamenti, mentre gli emendamenti 13.0.7 e 13.0.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore COSTA ritira poi gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.6, anche in considerazione del parere contrario della 5^a Commissione. Apporta quindi talune modifiche all'emendamento 13.0.4, cogliendo dei suggerimenti del senatore D'Alì. Tale emendamento, nella nuova formulazione, è quindi posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il sottosegretario ASQUINI si è rimesso alla Commissione, rilevando peraltro che l'emendamento è più accettabile degli altri anche perchè la 5^a Commissione non ha espresso su di esso parere contrario.

Dopo che, in sede di articolo 14, l'emendamento 14.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, il sottosegretario ASQUINI illustra l'emendamento 14.0.1, recante disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza; tale emendamento posto ai voti è accolto, con il parere favorevole del relatore.

È successivamente posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 14.0.2, illustrato dal senatore BONAVIDA.

Il senatore COSTA illustra poi l'emendamento 14.0.3 il quale è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole e il sottosegretario ASQUINI si è associato, riservandosi peraltro di subemendarlo in Assemblea qualora sorgessero conseguenze di ordine tecnico o finanziario al momento non valutabili.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'emendamento 14.0.4, sul quale il relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario ASQUINI ha espresso parere favorevole.

Si passa agli emendamenti in precedenza accantonati.

Il senatore FARDIN, dopo averlo riformulato, ritira l'emendamento 1.10, accogliendo un invito del Governo, ma riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il senatore VIGEVANI ribadisce la propria contrarietà all'emendamento suddetto.

L'emendamento 1.7 posto ai voti è respinto, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso entrambi parere contrario.

Il relatore GUGLIERI ritira l'emendamento 1-bis.0.1, pur dichiarandosi convinto che esso avrebbe evitato l'insorgenza di sperequazioni a danno soprattutto di taluni redditi rientranti nella categoria dei «redditi diversi» come ad esempio le plusvalenze. Presenta quindi un ordine del giorno del seguente tenore:

Il Senato della Repubblica

in sede di esame del disegno di legge n. 1038 di conversione del decreto-legge n. 538/1994,

constatata l'esistenza di possibili contrasti tra contribuente e Amministrazione finanziaria nello stabilire il valore delle plusvalenze il cui accertamento provoca notevole contenzioso,

impegna il Governo

a definire in sede di formulazione degli studi di settore, criteri di capitalizzazione certi per la determinazione delle plusvalenze per cessione di azienda e di beni mobiliari e immobiliari.

(0/1038/1/6^a)

IL RELATORE

Tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del ministro Tremonti.

Infine sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1-bis.0.2 e 1-bis.0.3.

Il senatore COSTA ritira poi l'emendamento 1.0.0.1 riferito al disegno di legge di conversione.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore GUGLIERI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1038, di conversione del decreto-legge n. 538 del 1994, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038)

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 3, dopo le parole: «reddito di impresa o di lavoro autonomo», aggiungere: «nonchè per i redditi fondiari e i redditi diversi».

1.10

FARDIN

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso gli atti di accertamento possono derivare dalla utilizzazione di automatici programmi matematico-statistici di valenza generale diversi dagli studi di settore, m relativi a categorie o gruppi di contribuenti, o dall'applicazione di coefficienti uniformi per categorie o gruppi di contribuenti, ricavati dai dati dell'anagrafe tributaria o da analoghe fonti che prescindano dall'analisi della situazione specifica di ciascun contribuente».

1.7

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter.

«Quanto disposto dall'articolo 1 è applicabile anche alle dichiarazioni delle persone fisiche con redditi di lavoro dipendente e assimilati, con redditi fondiari di capitale e redditi diversi».

1-bis.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter.

(Esenzioni)

1. I cittadini che contribuiscono finanziariamente ad attività di associazioni politiche, culturali, di assistenza aventi rilevanza nazionale, anche tramite quote associative, o di enti morali o fondazioni, possono dedurre in detrazione, nella dichiarazione di redditi, le somme devolute fino all'ammontare dell'8 per mille del loro reddito.

2. La documentazione relativa ai contributi deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

3. Coloro che sono investiti di pubbliche funzioni elettive e che contribuiscono all'attività e al funzionamento dei partiti, movimenti e relativi gruppi ad essi collegati che li hanno presentati alle elezioni possono dedurre in detrazione i contributi nella dichiarazione dei redditi, con allegata documentazione dei versamenti effettuati.

4. Di tali versamenti, individualmente distinti, deve esserci riscontro nei bilanci dei partiti, movimenti o relativi gruppi ad essa collegati».

1-bis.0.2

BRIGANDÌ, ROSSI

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Decorrenza)

1. La norma di cui all'articolo 1-ter spiega efficacia a valere dalla dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1994».

1-bis.0.3

BRIGANDÌ, ROSSI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Abbandono di crediti illegittimi)

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati gli organi dell'Amministrazione delle finanze competenti a disporre l'abbandono di crediti fiscali riconosciuti illegittimi e sono stabilite le modalità e cautele, facoltative od obbligatorie, comprese le consultazioni dell'Avvocatura dello Stato, da adottare a tale fine.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

2.1

COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Annullamento d'ufficio)

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti ad annullare o modificare, su istanza del contribuente e salvo che sia intervenuto giudicato, gli atti illegittimi o infondati».

2.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Nel primo periodo dopo le parole: «delle finanze» inserire: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

2.3

ROSSI, BERGONZI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

3.6

ROSSI, BERGONZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 3, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995».

3.10

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti», con le seguenti: «comunque il valore accertato».

3.2 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti» con le seguenti: «il valore accertato o quello più elevato tra i valori definiti».

3.2

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del Servizio sanitario nazionale».

3.5

IL RELATORE

Al comma 6-bis, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» aggiungere le seguenti: «restando fermo il limite di lire 20 milioni».

3.7

IL GOVERNO

Al comma 6-bis, dopo le parole: «articolo 7» aggiungere le altre: «comma 1».

3.8

IL GOVERNO

Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate».

3.9

IL GOVERNO

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» con le seguenti: «ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

3.3

IL GOVERNO

Al comma 1 nell'alinea, dopo le parole: «entro la medesima data», inserire le seguenti: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione».

3.4 (Nuova formulazione)

COSTA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Possono essere definiti ai sensi del comma 1 anche gli atti di imposizione notificati prima della entrata in vigore del presente decreto per i quali alla data medesima non siano ancora decorsi i termini per ricorrere, o per i quali sia stato elevato processo verbale di contestazione e non sia stato ancora notificato atto di imposizione».

3.4

COSTA, THALER AUSSERHOFER

Art. 3-bis.

Sopprimere l'articolo.

3-bis.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

3-bis.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) con il pagamento integrale delle imposte dovute se iscritte a ruolo;

b) con il pagamento di una somma pari ad un quarto delle sanzioni irrogate».

3-bis.4

FARDIN

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con la precisazione che non ha effetto il pagamento avvenuto all'unico fine di impedire l'esecuzione forzata da parte dell'esattore».

3-bis.2

COSTA

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA)

1. I soggetti titolari di partita IVA che non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile nell'ultimo anno possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA e dei quadri Irpef, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario di lire 100 mila presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina con proprio decreto le modalità applicative di cui al presente articolo».

3-bis.0.1 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conciliazione giudiziaria)

1. Se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui al comma 4 dell'articolo 1, deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente può richiedere al giudice tributario la risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1 e per violazione delle norme che regolano il procedimento.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 1 deve essere notificata al contribuente a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica.

3. Per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del 1° gennaio 1996 ove le procedure di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo siano state esperite prima dell'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie può presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa; il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invia tali deduzioni all'ufficio finanziario, il quale convoca il contribuente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

4. L'ufficio finanziario comunica alla commissione tributaria, entro 4 mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura, per l'estinzione del giudizio ovvero la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

4.1

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conciliazione giudiziaria)

1. Se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui al comma 4 dell'articolo 1, deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente può richiedere al giudice tributario la risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1 e per violazione delle norme che regolano il procedimento.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 1 deve essere notificata al contribuente a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica.

3. Per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del 1° gennaio 1996 ove le procedure di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo siano state esperite prima dell'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie può presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa; il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invia tali deduzioni all'ufficio finanziario, il quale convoca il contribuente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

4. L'ufficio finanziario comunica alla commissione tributaria, entro 4 mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura, per l'estinzione del giudizio ovvero la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

4.5

ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le altre: «entro venti giorni».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e non è applicabile il comma 5 del presente articolo».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «di un quarto», con le seguenti: «di un terzo».

4.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter). L'avvenuta conciliazione, ai sensi del presente articolo, comporta la non punibilità per i connessi reati contravvenzionali previsti dalla legge 10 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni».

4.4

D'ALI

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, può essere esercitata dai presidenti e dai giudici della commissione tributaria centrale, sino alla cessazione dell'organo».

4.3

COSTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifica della normativa
sulla tenuta delle scritture contabili individuali)*

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 è sostituita dalla seguente:

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.3

ROSSI, BERGONZI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Responsabilità patrimoniale dai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria). — 1. I dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le loro funzioni in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4 rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave».

5.3 (Nuova formulazione)

ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria). — 1. Entro il 31 dicembre 1994 il governo con propri decreti regola la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, secondo i seguenti principi e criteri:

a) previsione di adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, per i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nei loro confronti dal personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. Previ-

sione, se la denuncia del contribuente si appalesa fondata, di adeguate garanzie al fine di assicurare imparzialità e trasparenza all'ulteriore azione accertatrice. Introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e le collusioni tra il personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza e i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico, ferme restando la qualifica e il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità senza necessariamente attenersi alle risultanze del giudizio penale;

b) revisione, al fine di aumentare l'autonomia e la responsabilizzazione degli uffici delle entrate dei criteri di applicabilità, ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno erariale di cui al capo settimo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'attività di applicazione dei tributi; sarà in particolare prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa, dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'Amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento, privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni, agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della Guardia di finanza e degli uffici civili dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti e i rallentamenti dell'attività amministrativa. Attribuzione in tal contesto alla Guardia di finanza di controlli riguardanti questioni di fatto, riguardanti tra l'altro le investigazioni patrimoniali, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla Guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini i contribuenti che non abbiano impugnato atti dell'amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o pagamento, e l'imposta sia stata al momento della constatazione dell'infrazione comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

h) previsione dei casi e delle condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento di obblighi tributari, ad avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri professionisti, consulenti del lavoro, centri autorizzati di assistenza fiscale o datore di lavoro».

5.1

BONAVITA, CADDEO, LONDEO, SARTORI, VICEVANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo regola con propri decreti la trasparenza dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti secondo i seguenti principi:

responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, studiando modalità di penalizzazione in caso di inutile ed onerosa creazione di contenzioso».

5.2 (Nuova formulazione)

THALER AUSSERHOFER

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

7.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

7.4

ROSSI, BERGONZI

Al comma 2-bis sopprimere le parole: «ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie».

7.3

COSTA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

8.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

8.4

ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «o equiparata, » inserire le seguenti: «o avvocati dello Stato».

8.3

IL GOVERNO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

9.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

9.3

ROSSI, BERGONZI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

10.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

10.3

ROSSI, BERGONZI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

COSTA

Sopprimere l'articolo.

11.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ROSSI, BERGONZI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

ROSSI, BERGONZI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.6

ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantasette per il livello di funzione "C"» con le seguenti: «cinquantasette per il livello di funzione "C"».

13.5

THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 2.

13.1

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 5, dell'articolo 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito con il seguente:

5. Alle direzioni compartimentali del territorio, alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello "C"».

13.4

THALER AUSSEHOFER

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

13.2

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il personale del Ministero delle finanze che abbia conseguito l'idoneità a concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, è inquadrato nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni, con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali».

13.0.8

ROMOLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, così come previsto dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, si intendono estesi anche al personale delle ex carriere di concetto ordinarie e tecniche, in servizio in tali carriere, antecedentemente alla data del 1° luglio 1970».

13.0.1

MACERATINI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, nonchè aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 35 per cento dei posti messi a concorso con le procedure previste dall'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che dietro formale incarico, abbia svolto per almeno un anno, nel biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggente di uffici dirigenziali.

2. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e comunque da data non anteriore a quella del compimento di un anno nelle funzioni di reggente.

3. Resta ferma l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni».

13.0.2

PEDRIZZI, CAPONE, D'ALI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994, al netto di quelli destinati ai concorsi speciali di cui al comma 3, nella qualifica di dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 538, aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 15 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive che, dietro formale incarico, abbia svolto per almeno due anni nel triennio 1992-1994, funzioni di reggente di uffici di-

rigenziali. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, con le stesse modalità e condizioni, al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette relativamente ai posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di dirigente di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, al netto dei posti destinati al concorso speciale di cui al comma 4.

3. Al fine di favorire la valorizzazione di professionalità interne all'Amministrazione finanziaria, selezionate esclusivamente in base a criteri di merito, da destinare alle attività antievasione, i posti disponibili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo e di quello tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, da destinare al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono assegnati mediante distinti concorsi speciali per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da un colloquio ai quali possono partecipare gli impiegati del Ministero delle finanze, esclusi quelli del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso di diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadri, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

4. I medesimi posti disponibili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente della dotazione organica del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 riservati al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono assegnati mediante concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, al quale possono partecipare gli impiegati del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso del diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadri, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi speciali di cui ai commi 3 e 4. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) titoli di servizio;
- b) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento;
- c) titoli di cultura».

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994, al netto di quelli destinati ai concorsi speciali di cui al comma 3, nella qualifica di dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 538, aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive che sia stato dichiarato idoneo in concorsi già espletati o che, dietro formale incarico, abbia svolto per almeno un anno nel triennio 1992-1994, funzioni di reggente di uffici dirigenziali. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, con le stesse modalità e condizioni, al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette relativamente ai posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di dirigente di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, al netto dei posti destinati al concorso speciale di cui al comma 4.

3. Al fine di favorire la valorizzazione di professionalità interne all'Amministrazione finanziaria, selezionate esclusivamente in base a criteri di merito, da destinare alle attività antievasione, i posti disponibili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo e di quello tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, da destinare al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono assegnati mediante distinti concorsi speciali per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da un colloquio; a tali concorsi possono partecipare gli impiegati del Ministero delle finanze, esclusi quelli del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso di diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadri, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

4. I medesimi posti disponibili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente della dotazione organica del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 riservati al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono assegnati mediante concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, al quale possono partecipare gli impiegati del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso del diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadri, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi speciali di cui ai commi 3 e 4. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) titoli di servizio;
- b) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento;
- c) titoli di cultura».

13.0.4 (Nuova formulazione)

COSTA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga funzioni di reggenza di uffici dirigenziali a seguito di formale incarico conferito entro il 30 aprile 1994 e abbia maturato o abbia in corso di maturazione un'anzianità di un anno nell'espletamento delle predette funzioni, è inquadrato o sarà inquadrato, al maturare di detta anzianità, nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni».

13.0.7

VALLETTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Ai funzionari della ex carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria che rivestivano alla data del 1° gennaio 1978 la qualifica di direttore di sezione o equiparata; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436».

13.0.3

CAMO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, compresa una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 30 per cento dei posti messi a concorso con le procedure previste dall'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che, dietro formale incarico, abbia svolto per almeno un anno, nel biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggente di uffici dirigenziali o che maturi entro il 30 aprile 1995 un'anzianità di un anno nell'espletamento delle predette funzioni. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e comunque da data non anteriore a quella del compimento di un anno nelle funzioni di reggente. Resta ferma l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.».

13.0.5

COSTA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

Al fine di dare concreta e tempestiva attuazione alla legge 29 ottobre 1991 n. 358 permettendo una prima sollecita creazione di struttura organizzativa a livello centrale e periferico, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze i funzionari delle qualifiche ad esaurimento e del IX livello funzionale che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno sei mesi, sulla base di formale incarico e senza demerito, funzioni di reggenza di uffici di livello dirigenziale».

13.0.6

COSTA, THALER AUSSERHOFER

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

ROSSI, BERGONZI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza)

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.1.

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per il personale imbarcato)

1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

14.0.2

BISCARDI, LONDEI, VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, SARTORI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti i concessionari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 1994 e gli anni successivi.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi».

14.0.3

COSTA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni agevolative per il settore agricolo)

1. Il punto 6 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

“6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio.....	13 per cento dell'aliquota normale
benzina.....	50 per cento dell'aliquota normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali”».

14.0.4

COSTA, LONDEI, SARTORI, FARDIN, VIGEVANI,
CAPONE, PAINI, CAVITELLI, FAVILLA, ROMOLI, THALER AUSSEHOFER

EMENDAMENTO

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con esclusione degli atti e dei provvedimenti adottati e di tutti gli effetti giuridici prodotti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'articolo 10 di tale decreto-legge alla legge 24 aprile 1980, n. 146.

1.0.0.1

COSTA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

39ª seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(248) LONDEI. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(261) FAGNI ed altri. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre scorso.

Si passa alla trattazione degli emendamenti in precedenza accantonati e di quelli presentati successivamente.

Sugli emendamenti 2.7 e 2.7-bis (di identico contenuto) interviene il presidente BOSCO, che propone di sopprimere il riferimento al restauro.

Su tale proposta si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori CARPINELLI, BACCARINI, ALÒ e FAGNI. Al termine di questo dibattito, i presentatori dei predetti emendamenti accolgono la proposta di riformulazione del presidente.

Gli emendamenti in questione, posti congiuntamente ai voti nella nuova formulazione, risultano quindi approvati.

Si passa agli emendamenti 3.4 e 3.4-bis (di identico contenuto).

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore PEDRAZZINI, i presentatori riformulano i predetti emendamenti come segue: «e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro».

Così riformulati, i suddetti emendamenti vengono votati congiuntamente ed approvati.

Il presidente BOSCO ed il senatore CARPINELLI ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Il senatore BACCARINI illustra congiuntamente gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, nonché il seguente ordine del giorno, che tratta materia connessa ai predetti emendamenti:

«Il Senato,

considerato che per il futuro la professione del geometra dovrà essere sostenuta da un livello di studio e di formazione più adeguato, in applicazione della direttiva CEE n. 48/89

impegna il Governo

ad istituire, sulla base della legge 19 novembre 1990, n. 341, un apposito diploma universitario per geometra».

Il presidente BOSCO suggerisce di riformulare l'ordine del giorno nel senso di specificare che l'impegno al Governo è rivolto ad istituire un apposito diploma universitario di specializzazione in edilizia. Invita poi il senatore Baccarini a ritirare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene opportuno non includere in questo provvedimento l'emendamento 4.0.1, in quanto la materia da esso trattata trova una migliore collocazione nell'ambito della riforma degli studi universitari. Condivide invece l'ordine del giorno, che potrebbe essere riformulato nel senso indicato dal presidente Bosco. Si associa il senatore GEI.

La senatrice FAGNI è contrario all'emendamento 4.0.1 e favorevole alla approvazione di un ordine del giorno eventualmente riformulato. In proposito, osserva che in Italia già oggi almeno 7 università hanno istituito corsi universitari per la preparazione dei geometri, in attuazione della direttiva CEE. È evidente quindi che il nostro paese sta già intraprendendo la strada indicata nell'ordine del giorno. Nel contempo, però, non bisogna penalizzare quei geometri che, avendo a suo tempo acquisito il diploma e avendo superato dopo il tirocinio l'esame di abilitazione, esercitano già la professione.

Il senatore BACCARINI precisa che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 hanno lo scopo di garantire che la riforma delle competenze professionali dei geometri è assistita da una contemporanea normativa volta a introdurre una più seria forma di preparazione professionale, coerentemente con la normativa europea.

Si dichiara comunque disponibile a ritirare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 e riformula il disposto dell'ordine del giorno come segue:

«impegna il Governo

ad integrare gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario in edilizia al fine di corrispondere alle esigenze formative dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, e ad ag-

giornare ed integrare i programmi di studio e di formazione dei geometri, con particolare riguardo all'arredo urbano, alle tipologie architettoniche ed insediative del territorio, al recupero e conservazione degli edifici».

Sull'ordine del giorno così riformulato il relatore ARMANI si pronuncia favorevolmente, mentre il rappresentante del Governo è contrario.

Il documento viene quindi accolto dalla Commissione al fine della sua presentazione in Assemblea.

Il presidente BOSCO illustra quindi la proposta di coordinamento n. 1, riformulandola (accogliendo un suggerimento del sottosegretario Aimone Prina) nel senso di escludere il collaudo statico.

Con il parere favorevole del relatore, questa proposta di coordinamento è accolta e successivamente sono approvate talune proposte di coordinamento formale del relatore.

La Commissione, infine, dà mandato al relatore Armani di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 248 (con le modifiche da essa introdotte) e con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 261.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni,
delle strutture e dell'urbanistica (248)****Art. 2.**

Al comma 4, sostituire le parole da: «purchè questi» fino alla fine con le seguenti: «restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato».

2.7

CARPINELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «purchè questi» fino alla fine con le altre: «restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato».

2.7-bis

FAGNI, ALÒ

Art. 3.

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque per la estensione del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici».

3.4

CARPINELLI

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque per la estensione del comparto minimo di intervento definito degli strumenti urbanistici».

3.4-bis

ALÒ, FAGNI

Art. 4.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendite ed affitti, in deroga all'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

4.5

Bosco

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendite ed affitti».

4.6

CARPINELLI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale viene conseguita, dopo tre anni di praticantato, con apposito esame che dovrà verificare la preparazione tecnico-pratica e l'attitudine professionale.

2. La Commissione d'esame sarà composta da cinque commissari, dei quali tre destinati rispettivamente dagli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, uno dal Ministero dei lavori pubblici ed uno dalla Giunta regionale, alla quale compete l'emissione del decreto di costituzione della medesima Commissione e la nomina del Presidente».

4.0.1

BACCARINI, CARPINELLI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede ad aggiornare e integrare i programmi di studio e di formazione dei geometri con particolare riguardo all'arredo urbano, alle tipologie architettoniche ed insediative del territorio, al recupero e conservazione degli edifici».

4.0.2

BACCARINI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo statico e amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e di periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato»

COORD.1

Bosco

40ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

indi del Vice Presidente
FAGNI

Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Fiori.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario CEE, Raniero Vanni D'Archirafi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione del Commissario CEE
(R048 000, C08, 0001°)

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO che esprime anche parole di ringraziamento al Commissario Vanni D'Archirafi per l'impegno da lui profuso durante l'espletamento del suo mandato, interviene il commissario VANNI D'ARCHIRAFI, il quale osserva che in questo periodo si vanno elaborando in ambito europeo i progetti delle

grandi reti transeuropee; esse hanno ricevuto nuovo impulso a seguito della definitiva liberalizzazione del mercato a partire dal gennaio 1993 e da quando la crisi economica ha prodotto i suoi noti effetti di forte recessione in tutti i paesi del continente.

Le grandi reti transeuropee sono le arterie del mercato interno continentale. La loro realizzazione trova però un ostacolo nel fatto che le vie di comunicazione sono ancora essenzialmente nazionali e devono quindi essere adeguate alle esigenze di integrazione, tenuto conto che le grandi reti rappresentano anche un forte strumento di coesione politica.

Sotto tale profilo, è ormai chiaro, dopo 40 anni di costruzione politico-economica dell'Europa, che il nostro continente è ancora alle prese con problemi di stabilità e con una realtà rappresentata dall'esistenza di un grande paese nel centro Europa con la cui forza economica e politica gli altri Stati devono poter convivere. Per questo si vuole creare presto una unione federale in modo che la Germania possa crescere insieme al resto d'Europa e all'interno di essa, evitando così nuove e pericolose tentazioni egemoniche.

Per quanto attiene al mercato, occorre realizzare un mercato unico senza frontiere, aperto però al confronto con i paesi extraeuropei.

In tale quadro, una delle direttrici essenziali di passaggio alla società postindustriale è rappresentata dall'evoluzione dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni. Al riguardo è necessario che ogni iniziativa a livello nazionale tenga conto di quale direzione si intende assumere a livello europeo. Sotto questo profilo, suggerisce alla Commissione di raccordarsi preventivamente con quanto si va progettando nell'ambito della Commissione europea.

Certo, l'infrastruttura italiana è in forte ritardo rispetto agli altri paesi e occorre compiere uno sforzo nel breve periodo per adeguarsi, a cominciare dalla pubblica amministrazione. In sostanza, l'Italia deve fare subito quello che gli altri paesi hanno già fatto da tempo, sfruttando le sue grandi capacità imprenditoriali.

D'altra parte, dopo la conferenza di Corfù, è diventato attuale il mandato a realizzare l'autostrada dell'informazione, smantellando i monopoli interni e sviluppando nuovi sistemi di trasporto.

Occorre però far presente che il mercato interno, per svilupparsi, presuppone la possibilità di far circolare liberamente in Europa gli strumenti di comunicazione. Questo processo è reso difficoltoso dal fatto che le legislazioni nazionali, in materia di telecomunicazioni e di emittenza, si differenziano fortemente tra di loro, tutte peraltro preoccupandosi, in misura maggiore o minore, di garantire forme di pluralismo.

Considerato ciò, in ambito europeo, con il recente Libro verde, ci si è interrogati se questi sistemi così diversi non avrebbero reso effettivamente difficile la circolazione dei *media* a livello europeo. La risposta è stata affermativa, anzi la situazione potrebbe peggiorare nel prossimo futuro, perchè i progressi tecnologici movimentano fortemente le legislazioni nazionali, aumentando le differenze tra di loro.

Dall'analisi del Libro verde emerge quindi l'esigenza di un intervento a livello europeo per omogeneizzare le normative in ordine all'obiettivo di rafforzare il mercato interno e quindi, solo in un secondo momento, per garantire il pluralismo dell'informazione anche a livello continentale.

In tale quadro, la Commissione CEE ha preso coscienza che occorre una nuova iniziativa, sui cui contenuti però non vi sarà chiarezza senza una nuova consultazione di tutte le parti interessate, soprattutto allo scopo di rendere chiari ed uniformi i concetti di *audience* e quello di controllo dei *media*. D'altra parte, il settore è molto delicato tanto che sia gli operatori che i governi nazionali non hanno mai voluto indicare verso quale direzione deve andare la nuova normativa europea.

Vi sono poi dubbi anche sullo strumento da utilizzare: il regolamento - che è la forma più diretta - presenta inconvenienti in quanto esclude l'intervento dei parlamenti nazionali in una materia che, per la sua delicatezza, non consiglia tale estromissione.

Si potrebbe forse immaginare lo strumento della direttiva, accompagnandola con alcune raccomandazioni (quest'ultimo tipo di provvedimento, come è noto, non costringe i governi nazionali al recepimento).

Conclude, assicurando comunque che la nuova consultazione avrà luogo con questionari rivolti a tutte le parti interessate ed ai governi nazionali in tempi tali da garantire che l'istruttoria possa essere completata nei primi mesi del prossimo anno.

Seguono quesiti dei senatori e risposte del Commissario CEE.

Il presidente BOSCO chiede ulteriori chiarimenti circa i tempi di una possibile futura azione della Commissione.

Il senatore PEDRAZZINI chiede se per le autostrade informatiche in Europa si stia pensando al modello Internet.

Il commissario VANNI D'ARCHIRAFI fa presente che le risposte alla nuova consultazione della Commissione dovrebbero pervenire entro la primavera e che è possibile ipotizzare una decisione della Comunità in materia di pluralismo entro l'estate.

Quanto alle autostrade informatiche prospetta un futuro europeo caratterizzato da una moltiplicazione dei sistemi di collegamento, che fanno perno principalmente sul cablaggio del territorio. Il criterio guida della Comunità è quella della liberalizzazione dei servizi e dei sistemi di trasporto, alla quale si vanno modellando anche le norme sulla protezione dei dati e sulla tutela della proprietà intellettuale. A suo avviso, l'Italia deve marciare con decisione su questa strada.

Il senatore STANZANI GHEDINI, tenendo presente la mole di investimenti che è necessaria per realizzare una rete in grado di trasportare ogni sorta di servizi di telecomunicazione, ritiene assai poco verosimile che si possa realizzare una reale concorrenza, se non invece un ulteriore grado di concentrazione: in tale contesto di rafforzamento del monopolio solleva dubbi anche sulla reale utilità di una privatizzazione del gestore delle telecomunicazioni.

Il senatore BACCARINI chiede ulteriori chiarimenti sulla fase in cui la Comunità affronterà direttamente il problema del pluralismo e come esso si connette con la concorrenza delle reti a livello europeo.

Il commissario VANNI D'ARCHIRAFI sottolinea la necessità di distinguere il problema del pluralismo delle fonti di informazione nei confronti dell'opinione pubblica da quello della liberalizzazione del mercato dei servizi e delle reti di telecomunicazione: tale ultima prospettiva appare ormai per il nostro paese senza alternative, tenendo conto del fatto che esso è ormai inserito in un mercato interno europeo. Quanto invece alla tutela del pluralismo, fa presente che la Comunità, sulla base delle consultazioni avviate, dovrebbe giungere ad una iniziativa mirata tuttavia ai risvolti di attuazione del mercato interno, ossia ad eliminare quegli ostacoli derivanti da normative interne che non consentono la creazione di una forte industria europea dei mezzi di comunicazione. A quel punto, tuttavia, a suo avviso, la Comunità non potrà che prendere atto della necessità di determinare una normativa specifica che tenga conto della peculiarità dei problemi di tutela del pluralismo delle fonti di informazione.

Il presidente FAGNI chiede se all'origine delle autostrade informatiche europee non vi sia l'obiettivo di rispondere in modo adeguato alla situazione di disoccupazione europea. Con riferimento poi alla situazione delle reti di trasporto di altri paesi, domanda se esse non siano condizionate dalle configurazioni geografiche. Quanto poi al tema delle grandi reti chiede se vi è comunque una prospettiva di costituire un'unica rete integrata, con un ruolo importante dello Stato. Affermato altresì di ritenere preferibile che la Comunità, in tema di tutela del pluralismo, emani una direttiva e non un regolamento, al fine di consentire un processo di adattamento della norma europea al diritto interno, chiede se dall'esame delle situazioni degli altri paesi e dai risultati della consultazione si stia assistendo in Europa ad un processo di frantumazione delle posizioni dominanti.

Il commissario VANNI D'ARCHIRAFI osserva che le autostrade informatiche rappresentano la culla di nuove professioni o quanto meno di nuovi modi di esercitare vecchie professioni.

Per quanto concerne la situazione italiana, condivide l'assunto secondo il quale la struttura geografica del nostro Paese è di ostacolo alla creazione di nuove grandi reti, ma ritiene che questo non debba rappresentare un alibi per giustificare il mantenimento di reti obsolete. D'altra parte gli ostacoli orografici non rappresentano più un problema tecnico e semmai richiedono solo l'impegno di più forti investimenti.

A titolo esemplificativo, fa presente che ormai un Paese che sia privo dell'alta velocità ferroviaria non può sperare di essere più competitivo a livello internazionale.

In ambito europeo, si immagina inoltre che alcuni dei progetti di realizzazione di grandi reti transeuropee, che di per sé non avrebbero sufficiente forza per attirare investimenti, acquisirebbero immediatamente maggiore credibilità se vi fosse la garanzia di un impegno di tutti i Paesi europei per realizzarli.

In ogni caso, questa osservazione non vale per l'autostrada dell'informazione, essendo tutti convinti che essa non richieda interventi pubblici, in quanto di per sé è sufficiente ad attirare l'interesse dei privati con ricadute certe sul piano economico.

Il presidente FAGNI, dopo aver ringraziato il Commissario Vanni D'Archirafi per la disponibilità dimostrata, dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, viene ripresa alle ore 17).

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., rese nella seduta del 20 ottobre 1994

(R046 003, C08, 0004^o)

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei trasporti e della navigazione nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente BOSCO dà atto preliminarmente che il senatore Germanà - che si è dovuto assentare - ha lasciato il testo di un intervento scritto contenente quesiti rivolti al ministro Fiori. Dopo aver pertanto consegnato questo testo al Ministro, chiede a sua volta come verrà ripartito l'ammontare di risorse finanziarie previsto per il Mezzogiorno, che lo stesso Ministro ha dichiarato rappresentare, nel prossimo contratto di programma, il 60 per cento dello stanziamento complessivo. Infatti, se è senz'altro necessario favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, nel contempo non si deve perdere di vista l'esigenza di realizzare più stretti collegamenti con l'Europa, per non restare tagliati fuori dalle grandi direttrici di traffico internazionale.

Il ministro FIORI consegna alla Commissione un quadro esplicativo della allocazione delle risorse, che distingue con precisione gli investimenti finanziati nel 1992, quelli effettuati e non effettuati, nonché quelli che si intende realizzare nel 1994 e 1995, con una prospettiva di sviluppo sino all'anno 2000. In questo quadro, sono indicate le spese necessarie per realizzare i valichi di raccordo con l'Europa.

Il senatore CARPINELLI chiede al Ministro di chiarire meglio, in vista del prossimo contratto di programma, la sorte delle grandi officine e degli impianti di manutenzione che operano all'interno delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne l'equilibrio territoriale degli investimenti, osserva che il documento tratta con precisione la materia delle grandi opere, però occorrerebbe che si facesse maggiore attenzione anche alle esigenze di raccordo tra le varie regioni italiane. Ad esempio, la realizzazione dell'alta velocità sulla direttrice Roma-Firenze-Bologna-Milano servirà a raccordare meglio le varie regioni italiane se saranno nel contempo realizzati idonei collegamenti delle restanti parti del territorio con la linea veloce, altrimenti si rischia un ulteriore depauperamento ed emarginazione delle regioni - in questo caso del centro Italia - non toccate dalla linea veloce. Non esiste infatti una posizione pregiudiziale contro l'alta velocità, purchè si ravvisi la volontà di una programmazione seria volta a rendere possibili i raccordi di tutto il territorio con le linee ad alta velocità.

Per quanto concerne la linea Orte-Falconara, non è sufficiente raddoppiare i piccoli tratti che non servono di per sè a velocizzarla. Va tenuto presente che questa linea può rappresentare una prospettiva di proiezione verso l'Est, alternativa alle grandi direttrici nord-sud. In sostanza, raccomanda al Ministro una maggiore attenzione nella cura delle dorsali trasversali, per le quali non vi è traccia di finanziamenti nel documento consegnato alla Commissione.

Il ministro FIORI, pur riservandosi una risposta più specifica, assicura che per le dorsali trasversali sono previsti massicci stanziamenti, che già emergono chiaramente dal documento che egli ha consegnato oggi.

Il senatore ALÒ osserva che il documento contenente le linee guida del contratto di programma reca, in modo alquanto confusionario, una sovrapposizione di periodi di investimento, a leggere i quali è difficile distinguere tra il fabbisogno e l'effettiva disponibilità nei vari anni ed è anche difficile comprendere le differenze tra preventivo e consultivo e cioè, ad esempio, quanto è stato effettivamente speso in base al vecchio contratto di programma. Così facendo, si corre il rischio di avere la falsa illusione di poter disporre di una quantità di investimenti del tutto nuova, mentre in parte si recuperano in realtà somme non spese in esercizi passati.

Pur riservandosi di analizzare il nuovo documento consegnato oggi dal Ministro, osserva sin d'ora che, quando si parla di riequilibrio degli investimenti tra nord e sud, deve essere chiarito se si fa riferimento solo alla partita degli investimenti relativa allo stesso equilibrio territoriale, oppure se ci si riferisce alla complessiva partita degli investimenti, escluso ovviamente l'alta velocità.

Afferma poi di condividere il metodo seguito dal Ministro, che, consegnando alla Commissione un documento preliminare al contratto di programma, consente ad essa di condurre un'istruttoria in vista dell'esame nel merito del contratto di programma, non appena questo verrà deferito alla Commissione.

Ora, in questo documento preliminare, vi sono giudizi negativi sul vecchio contratto di programma, ritenuto privo di criteri programmatori, ma poi è dato verificare che, anche nel nuovo contratto, non vi è garanzia di completamento degli interventi sulle linee secondarie.

In particolare, per quanto concerne il Mezzogiorno, non si comprende l'effettiva allocazione delle risorse finanziarie disponibili per realizzare quelle priorità di interventi che nello stesso documento sono indicate.

Infine, osserva che l'intermodalità è un elemento vero di ammodernamento del sistema dei trasporti (assieme alla velocizzazione complessiva del trasporto ferroviario) ed è idonea a rappresentare un importante fattore di crescita imprenditoriale. Poichè, per questi motivi, la questione dell'intermodalità dovrebbe essere ritenuta di primaria importanza nei prossimi anni, chiede una maggiore attenzione su questo tema.

Il presidente BOSCO, in considerazione dei numerosi iscritti a parlare, prospetta al senatore Alò l'opportunità di una maggiore sintesi. Il senatore Alò non prosegue quindi il suo intervento.

Il senatore BACCARINI, in un'ottica di riequilibrio territoriale, si riallaccia all'intervento del senatore Carpinelli per evidenziare lo stretto legame tra il potenziamento delle infrastrutture nell'area meridionale e in quella settentrionale del Paese.

Al riguardo sottolinea la priorità del completamento, quanto meno per quel che concerne la progettazione, della linea Lione-Trieste, per i suoi aspetti di collegamento con gli altri Paesi, anche tenendo conto delle difficoltà dei rapporti con l'Austria, in ordine alla realizzazione del nuovo valico del Brennero. In collegamento con tale tratta e in considerazione con lo sviluppo dei traffici all'Est sottolinea la necessità di un potenziamento della direttrice Adriatica, anche con caratteristiche di alta velocità e quindi del completamento della Orte-Falconara (che può costituire un'alternativa all'attraversamento di Bologna), nonché di idonei attraversamenti appenninici tra l'Italia centrale e la Pianura padana.

Il senatore SCIVOLETTO, premessa una valutazione positiva sul metodo di lavoro che la Commissione sta seguendo, dichiara anzitutto di riservarsi una valutazione più complessiva sul sistema italiano di trasporto; pone un primo quesito relativo invece all'incidenza del fenomeno di stanziamenti non utilizzati nell'ambito delle ferrovie, ad eventuali ipotesi di rimodulazioni per riutilizzare fondi non spesi, nonché alle cause che hanno consentito negli ultimi mesi la velocizzazione della spesa.

Quanto al tema degli investimenti nel Mezzogiorno, preso le distanze da ogni forma di assistenzialismo querulo e inefficace, afferma che vi è un interesse nazionale al riequilibrio territoriale, costituendo il Mezzogiorno una cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo e dovendosi dare ad ogni zona del paese possibilità di sviluppo. Ricordato altresì che in sede di esame del disegno di legge n. 528 in materia ferroviaria furono approvati taluni ordini del giorno sul sistema ferroviario di cui auspica l'attuazione, chiede chiarimenti sul documento consegnato dal Ministro in una precedente seduta, con particolare riguardo alla riduzione dei contributi CEE per il Mezzogiorno, all'entità di stanziamenti per tale zona d'Italia nell'ambito del programma 1995-97 (che sembrerebbe ammontare solo al 32 per cento), nonché sulla linea Siracusa-Messina, che viene citata più volte in modo apparentemente contraddittorio alla pagina 17 del documento medesimo. Sottolineata altresì l'assenza di interventi significativi per la Sardegna, fa presente che i programmi di intervento per la Sicilia ricalcano precedenti ben noti, risolvendosi quasi esclusivamente in misure concernenti la Palermo-Messina.

La senatrice FAGNI fa presente che dal documento consegnato dal Ministro non emerge una volontà rinnovata di realizzare effettivamente obiettivi più volte proclamati ma mai raggiunti. In particolare il documento sembra perpetuare una tendenza volta alla sottovalutazione delle esigenze del centro Italia, che costituisce la cerniera tra il Sud e il Nord del Paese. Ad esempio non vi è traccia di interventi per il nodo di Pisa, che rappresenta uno snodo importante della mobilità, tenendo presente la sua vicinanza con il porto di Livorno e l'interporto di Guasticce. Inoltre non è chiaro se gli interventi sulla Genova-Roma riguardano la direttrice tirrenica (toccando i centri

di Pisa, Livorno, Grosseto, Civitavecchia) o non piuttosto la Genova-Pisa-Firenze-Roma.

Se è vero che l'alta velocità nasce da un obiettivo di ammodernamento della rete ferroviaria, il medesimo in numerose situazioni può essere raggiunto con interventi anche di modesta entità sugli impianti esistenti e sul materiale rotabile; ad esempio con un materiale rotabile di discreta qualità, i tempi di percorrenza della Livorno-Roma (diretrice tirrenica) sono gli stessi di quelli realizzati sulla Livorno-Pisa-Firenze-Roma.

Dopo che il ministro FIORI, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della senatrice Fagni, ha ricordato che sull'alta velocità la quota a carico dello Stato è del 40 per cento, la senatrice FAGNI conclude sottolineando la necessità che gli investimenti ferroviari consentano una maggiore coesione del Paese e quindi pari opportunità di sviluppo a tutte le sue parti.

Il senatore FALQUI si sofferma sul rapporto tra Contratto di programma e legge finanziaria, che viene messo in rilievo proprio nel documento consegnato dal Ministro. Si afferma infatti che una delle ragioni per le quali non è stato possibile rispettare la scadenza del 15 ottobre per la presentazione del contratto di programma è dovuta alla necessità di attendere la definizione della manovra di bilancio. È quindi lecito chiedersi cosa succederà se, in sede di approvazione della legge finanziaria, o successivamente, ci si dovesse accorgere che le entrate previste non raggiungono gli obiettivi prefissati o vi sono stati mutamenti di destinazione delle risorse. Si chiede cioè se in questo caso verrà modificato il contratto di programma, per capire se, nell'ambito delle priorità stabilite, il Governo ha in mente già da ora un pacchetto di interventi che ritiene comunque imm modificabile.

In merito all'alta velocità, si afferma che essa per quattordicimila miliardi verrebbe finanziata a carico dei privati. Chiede al riguardo quali garanzie vi siano che l'intervento dei privati abbia luogo effettivamente in questi termini e quali garanzie chiedono i privati per intervenire, tenuto conto che si tratta di investimenti a lunga scadenza. Si tratta cioè di capire se è attendibile la previsione secondo cui l'alta velocità verrebbe realizzata per il 60 per cento a carico dei privati. Il documento, afferma poi che il programma di alta velocità sta per essere avviato e questa è una affermazione che dovrebbe essere meglio verificata, considerato che devono essere ancora risolti importanti problemi relativi ai nodi urbani. Riguardo a questi, il documento sostiene che il completamento del programma nodi richiederà altri tremila miliardi nei prossimi anni e parla di nuovi programmi per i centri di Catania e Reggio Calabria. Chiede ulteriori informazioni al riguardo, nonchè come si intenda reperire i 3574 miliardi previsti per la realizzazione dell'alta velocità sulle linee Milano-Venezia e Milano-Genova.

Inoltre, a suo giudizio, si è sbagliato a scindere la questione dei nodi metropolitani da quella delle linee. Infatti, egli è favorevole alla velocizzazione delle linee attraverso il loro quadruplicamento, ma se si vuole procedere in questa direzione la questione dei nodi urbani deve essere affrontata congiuntamente a quella delle linee, in quanto, è necessario attraversare città come Firenze rispettando

sia l'esigenza di velocizzare che quella di salvaguardare l'identità della città.

Dopo aver chiesto conferma in ordine ad una risposta fornita dal Ministro ad una interrogazione presso l'altro ramo del Parlamento in merito all'utilizzazione della linea faentina per il trasporto dei materiali (al riguardo, il Ministro conferma la risposta data presso la Camera dei deputati), il senatore Falqui ritiene che occorrerebbe avviare un ragionamento politico di prospettiva, volto a porre le questioni infrastrutturali delle ferrovie nel contesto generale del rispetto del territorio. In tale ambito, sarebbe forse preferibile, ad esempio, limitare la realizzazione della variante di valico ai soli dodici chilometri cui si faceva riferimento originariamente, valorizzando nel contempo la linea pontremolese in una visione integrata dei trasporti autostradali e ferroviari. Se si operasse in tal modo, si supererebbero probabilmente molte resistenze delle popolazioni locali.

Coglie infine l'occasione per proporre, in tempi brevi, lo svolgimento di un'audizione del ministro Fiori in merito alla vicenda della Banca nazionale delle comunicazioni (al riguardo, il ministro Fiori si dichiara sin d'ora disponibile).

Il senatore RAGNO chiede al Ministro di approfondire con le ferrovie dello Stato la veridicità di una notizia apparsa su taluni quotidiani, in base alla quale le stesse ferrovie intenderebbero sopprimere il servizio di traghettamento dei passeggeri tra la Sicilia e la Calabria. Si tratterebbe infatti di una scelta disastrosa per la Sicilia e ciò è confermato dal fatto che la semplice uscita su taluni quotidiani di questa notizia è bastata a creare notevole allarme nelle popolazioni di questa Regione.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

30ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(248) LONDEI - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Esame e rinvio)

Il relatore CORMEGNA riferisce sul disegno di legge in titolo soffermandosi in particolare sul problema della competenza di geometri per quanto riguarda gli edifici e l'urbanistica. Evidenzia quindi di avere ricevuto molte segnalazioni in senso sia favorevole che contrario all'ampliamento delle competenze e si riserva di approfondire la tematica in riferimento ai riflessi nel campo agricolo e rurale, auspicando che ci sia il tempo per proporre uno schema di parere.

Il presidente FERRARI sottolinea che - come è stato annunciato ieri sera in Assemblea - atteso l'avanzato stato dell'esame presso la Commissione di merito, questa Commissione può esprimere parere entro la giornata di oggi.

Seguono interventi dei senatori DI MAIO, sull'ambiguità dell'articolo 2, e BARBIERI, sulla necessità di approfondire la portata dell'articolo.

Il RELATORE accenna quindi ai problemi che scaturiscono dall'avvio del corso di diploma universitario, che consente ai geometri di esercitare la professione nell'ambito comunitario.

Prende poi la parola il senatore DI BELLA, ad avviso del quale occorre suggerire che la materia venga discussa alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento universitario e di un quadro unitario.

Per consentire ulteriori approfondimenti della problematica, il seguito dell'esame è infine rinviato.

PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 865 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AIMA
(A007 000, C03, 0016°)

Il senatore **ROBUSTI** chiede se sia possibile rappresentare alla Presidenza del Senato l'urgenza di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge n. 865 sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'AIMA, già approvato dalla Camera dei deputati e da questa Commissione.

Il presidente **FERRARI** osserva che la definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea compete alla Conferenza dei Gruppi parlamentari.

Il senatore **DI BELLA**, rileva che si potrebbe formare una delegazione dei Capigruppo presenti in Commissione, per la sollecitazione in questione, se non fosse possibile un intervento da parte della Commissione.

Il presidente **FERRARI** assicura che non ha difficoltà a rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza emersa.

In attesa che arrivi in rappresentante del Governo, il Presidente annuncia una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge sospeso nella seduta di ieri.

All'articolo 1, il relatore **BUCCI** illustra l'emendamento 1.13, sostitutivo del comma 4, da lui formulato tenuto conto di quanto emerso nella discussione di ieri.

Intervengono, giudicando positivamente l'emendamento, i senatori **FIEROTTI** (che suggerisce di aggiungere il riferimento all'Unione Europea e alla politica agricola nazionale), **ROBUSTI** (che invita a non «legare le mani» all'ente con i riferimenti proposti dal senatore Fierotti), **DI BELLA**, **DEGAUDENZ** (anch'egli contrario a modificare l'emenda-

mento del relatore) e BORRONI (ricorda che c'è già la norma che obbliga ad attenersi ai regolamenti comunitari).

Il senatore CUSIMANO rileva come l'emendamento 1.13 venga incontro alla richiesta delle varie parti politiche e sottolinea che è di piena soddisfazione del Gruppo di Alleanza nazionale-Movimento sociale italiano la parte che prevede la certificazione dei bilanci dell'ente. Si dice anch'egli contrario a introdurre altre modifiche, anche perchè, egli aggiunge, vi sono altri strumenti per tutelare in sede comunitaria gli interessi dell'Italia.

Il senatore CORMEGNA pone l'accento sul rischio di notevole contenzioso che potrebbe derivare dal suggerimento del senatore Fierotti.

Seguono brevi interventi dei senatori DI MAIO (sulla necessità di coordinare le norme sulla certificazione del bilancio con altre analoghe disposizioni del decreto-legge), NATALI (sul rischio di prevaricazione), LA RUSSA (sull'importanza del nodo politico sciolto con l'emendamento). Quindi il senatore FIEROTTI dichiara di ritirare la proposta di modifica, riservandosi di decidere di ripresentarla in Assemblea, tenuto conto di come si risolverà il problema della presidenza dell'ente.

L'emendamento 1.13 (che assorbe tutti i restanti emendamenti al comma 4 dell'articolo 1) è quindi approvato all'unanimità.

Si passa agli emendamenti concernenti l'articolo 2.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 2.5 su cui dichiara di insistere.

Prendono la parola i senatori BORRONI (sull'articolo 2 sono stati presentati diversi emendamenti, nei quali si parla anche di decentramento), CUSIMANO (sarebbe opportuno incaricare il relatore di formulare, sentendo le varie opinioni, una proposta adeguata), ROBUSTI (concorda col senatore Cusimano; richiama un proprio emendamento concernente le Province, da rendere operative per specifiche problematiche) e ORLANDO (suggerisce al relatore un coordinamento con gli emendamenti dei senatori Borroni e Degaudenz).

Il RELATORE, premesso che sono numerosi gli emendamenti all'articolo 2, rileva che si può tentare una sintesi se c'è spirito costruttivo da parte di tutti.

Seguono interventi dei senatori BORRONI, d'accordo su un tentativo di sintesi da parte del relatore; DI MAIO, sulla esigenza di fare emergere con chiarezza le due diverse posizioni emerse, quella del senatore Borroni, che condivide, e quella governativa; ROBUSTI, sull'esigenza di una chiara stesura dell'articolo 2.

Il ministro POLI BORTONE esprime il desiderio del Governo di partecipare alla elaborazione congiunta dell'articolo 2, aggiungendo che è impossibilitato a partecipare alla seduta pomeridiana della Commissione, dovendo partire per Brescia, e che potrà essere presente domattina.

Il presidente FERRARI ricorda che i lavori proseguiranno nella seduta pomeridiana fissata per le ore 15, nel rispetto dell'impegno, assunto in Assemblea, di intensificare al massimo possibile l'esame in Commissione.

Dopo che, in riferimento all'ipotesi di ritorno in Sottocommissione avanzata dal senatore ROBUSTI, il PRESIDENTE ha precisato che il lavoro in sede ristretta si è già concluso con il risultato a tutti noto, riprende la parola il senatore ROBUSTI rilevando che si tratta di riscrivere l'articolo 2, procedendo anche con una riunione informale dei rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore BORRONI, premesso che la Commissione ha finora sempre accolto le varie richieste di rinvio avanzate dal Governo, prende atto della richiesta del Ministro di sospendere la discussione degli emendamenti prevista per oggi pomeriggio. Si tratta ora di discutere e vedere se ci sono le condizioni per concordare gli emendamenti all'articolo 2, escludendo certamente un ritorno alla Sottocommissione.

Il senatore CUSIMANO, riallacciandosi all'invito, da lui rivolto ai colleghi, di compiere uno sforzo per sfoltire il numero di emendamenti, concorda col senatore Borroni sull'eccessivo tempo che si è perso e di cui sono responsabili un po'tutte le parti politiche. Considerato che nel pomeriggio il Ministro non potrà essere presente, chiede di proseguire, nella seduta pomeridiana, nel tentativo di sfoltire gli emendamenti, rinviando le votazioni a martedì prossimo, quando sarà presente il Ministro.

Il relatore BUCCI rileva che sono due-tre gli elementi basilari su cui impostare le modifiche all'articolo 2.

Il senatore RECCIA, premesso che nessuno intende svuotare la Commissione del proprio ruolo, pone l'accento sulla piena disponibilità del Ministro e auspica che si proceda nel lavoro con molta serenità per giungere alla soluzione del problema in modo collegiale.

Il presidente FERRARI rileva di non avere difficoltà a proseguire secondo gli intendimenti emersi, assicurando la massima disponibilità, nell'intento non di aggirare i problemi ma di affrontarli nel merito e di risolverli.

Il ministro POLI BORTONE ritiene opportuno sottolineare alla Commissione l'esigenza che le soluzioni adottate siano sempre compatibili con la normativa comunitaria e che, come nel caso di un decentramento, si quantifichi la spesa e si tenga conto della necessità di immediatezza operativa dell'ente.

Il senatore BORRONI si dichiara favorevole a discutere dell'articolo 2 nel pomeriggio, purchè nella prossima settimana si vada subito al voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

31ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo - EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge rinviato nella seduta antimeridiana.

Il senatore BORRONI illustra l'emendamento 2.1.

Interviene il senatore ROBUSTI che si dice d'accordo solo sulla prima parte dell'emendamento, mentre non ritiene condivisibile, sul piano tecnico e politico, la seconda parte.

Il senatore CUSIMANO, premesso di essere in via di massima d'accordo col senatore Robusti, si sofferma sulle difficoltà patite dagli agricoltori per riscuotere gli aiuti comunitari, che spesso arrivano dopo anni. Per quanto riguarda gli organismi agricoli previsti nella seconda parte dell'emendamento egli ritiene che questi debbano svolgere il ruolo di assistenza agli agricoltori iscritti, senza incassare una parte di quanto spetta loro.

Relativamente alla prima parte dell'emendamento 2.1 egli osserva che c'è già un'apposita norma nel decreto-legge.

Seguono interventi del presidente FERRARI (rileva che le erogazioni sono direttamente destinate all'agricoltore, senza alcun tipo di prelievo da parte degli organismi agricoli che svolgono un ruolo insostituibile) e del senatore CUSIMANO (che richiama le osservazioni critiche emerse nel rapporto della Commissione ministeriale).

Quindi il relatore BUCCI illustra l'emendamento 2.21, sul quale interviene il senatore ROBUSTI, rilevando fra l'altro, che il problema fondamentale è quello di far passare dalle Regioni la fase operativa.

Dopo che il RELATORE ha osservato che c'è anche un problema di stipula di convenzione, il senatore FIEROTTI si dice contrario all'intero

emendamento 2.1 del senatore Borroni e sottolinea la necessità di prevedere poteri sostitutivi nei casi di morosità o inadempienza, considerato che ci sono Regioni inefficienti. L'emendamento del relatore, egli aggiunge, viene incontro alle esigenze emerse e consente di procedere con le opportune cautele.

Il senatore DEGAUDENZ, premesso che l'emendamento del relatore coincide col suo, riconosce che quello del senatore Borroni presenta delle novità finalizzate a dare un ruolo preciso alle Regioni e alle Province autonome. Chiede quindi chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore ORLANDO osserva che nel testo governativo, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, si potrebbe sopprimere la parola «anche», così come nell'emendamento 2.21 del relatore le parole «possono prevedere» potrebbero essere sostituite dalla parola «prevedono».

Prendono successivamente la parola i senatori: DI MAIO, per rilevare che nell'emendamento 2.1 si parla anche dei controlli, un compito che le Regioni possono assumere in pieno; ROBUSTI, il quale si chiede perchè non prevedere una delega alle Regioni di tutte le funzioni con una decisione che coinvolge il Comitato; BORRONI, il quale rileva che, nell'attuale dibattito politico su federalismo e presidenzialismo, emerge una larga intesa sulla direzione verso cui andare e che non può essere ignorata nell'esame in corso, aggiungendo di essere contrario all'uso di espressioni come «avvalendosi delle Regioni» che considera non rispettoso della dignità di dette istituzioni.

Il senatore NATALI fa osservare che l'ente da istituire ha carattere unitario, non è frantumabile, e il suo ricorso alle Regioni non può considerarsi offensivo.

Il senatore BUCCI, premesso che nel dibattito odierno sono stati compiuti notevoli passi avanti, pone l'esigenza di riferirsi alla realtà istituzionale del paese, considerando che la struttura che interviene deve tener conto del diretto rapporto che sussiste fra debitore e creditore e della necessità di tutelare il diritto del creditore.

Il senatore ROBUSTI illustra quindi gli emendamenti 2.22/1 e 2.22/2, soffermandosi ampiamente sulle funzioni di controllo e sul concetto di sussidiarietà fra enti.

Prendono quindi la parola i senatori DEGAUDENZ, sull'opportunità di scegliere fra i due tipi di soluzione stamane evidenziati e NATALI, sul carattere unitario dell'ente e sul potere di controllo della Comunità europea.

Il presidente FERRARI sottolinea l'importanza dei controlli e la diretta responsabilità del produttore agricolo.

Su richiesta di chiarimenti dei senatori NATALI e BORRONI, il senatore ROBUSTI chiarisce, a proposito del concetto di «intesa», che se

questa non è raggiunta, spetta comunque allo Stato intervenire. Rinvia quindi a quanto da lui previsto per l'art. 16 a proposito del problema dei controlli, che comunque, nella fase «a posteriori» spettano all'ente e non alle Regioni.

Il senatore BORRONI osserva che con l'emendamento del senatore Robusti tutte le funzioni dell'EIMA verrebbero decentrate. Chiede quindi se si tratta di una posizione politica nuova.

Il senatore CUSIMANO invita il senatore Robusti a non usare il termine «decentramento».

Il senatore ROBUSTI si dice - anche su richiesta del senatore FIEROTTI - favorevole a sostituire «decentramento» con «collaborazione». Ritiene importante fare evidenziare tutte le forme di collaborazione possibile.

Il relatore BUCCI sottolinea quindi l'esigenza di un momento di riflessione, che è possibile solo quando tutti gli elementi da valutare sono chiari e non cambiano continuamente.

Seguono brevi interventi dei senatori DEGAUDENZ (sul riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano) e DI MAIO (sull'esigenza di evidenziare con chiarezza le due ipotesi emerse) e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FERRARI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, per il seguito dell'esame dei tre disegni di legge sull'EIMA, alle ore 15 di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre.

(A007 000, C09, 0017°)

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548,
recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
- E.I.M.A. (DDL n. 900)**

Art. 1.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993 n. 491, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

Il Ministro presenta annualmente al Parlamento entro febbraio una relazione dettagliata sulla attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

Il Bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione in attuazione dell'articolo 9 comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

1.13

IL RELATORE

Art. 2.

*Al primo comma dopo la parola «Ente» aggiungere le seguenti parole:
«Avvalendosi ove ne ricorrano le condizioni delle Regioni e delle Province autonome».*

2.5

FIEROTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «anche avvalendosi» fino alla fine, con le parole:

«Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle Regioni e alle Province autonome. Per quanto attiene alle attività istruttorie l'Ente si avvale delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative».

2.1

BORRONI, SCRIVANI, BARBIERI, CORVINO, DI
BELLA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «stipulando con esse apposite convenzioni;» aggiungere le seguenti: «tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle Regioni o alle Province autonome dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, prevedendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza ed il riparto delle somme che possono essere addebitate allo Stato italiano in sede di rendicontazione».

2.21

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «l'Ente» inserire le parole: «definite d'intesa con il Comitato le modalità di decentramento alle Regioni, Province, Province autonome:».

2.22/1

ROBUSTI

Al comma 2, dopo le parole «l'Ente» inserire le parole: «definite d'intesa con il Comitato le modalità di decentramento alle Regioni, Province, Province autonome:».

2.22/2

ROBUSTI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

64^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARPI

*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE REFERENTE**

(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 ottobre.

Il presidente CARPI illustra i propri emendamenti che tengono conto, egli precisa, del dibattito svolto nella Commissione e nel paese: in particolare essi tendono a configurare un insieme di più Autorità preposte a singoli servizi di pubblica utilità, quali le telecomunicazioni, i trasporti e l'energia. Solo per quanto concerne quest'ultimo settore appare opportuno che la Commissione disciplini analiticamente i profili legislativi della competente Autorità di regolazione: essa è composta dal presidente e due membri, designati dal Governo e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sui quali le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere vincolante a maggioranza qualificata. Sono poi stabilite, in dettaglio, le funzioni di gestione e di controllo dell'Autorità per l'energia, compresa la determinazione dei singoli atti di concessione e di autorizzazione all'esercizio dei pubblici servizi in questione. L'Autorità, in sostanza, ha un insieme di poteri di indirizzo e di controllo che, unitamente al sistema sanzionatorio previsto, configura realmente un nuovo organo autonomo e indipendente, al servizio degli utenti e dei consumatori, in un contesto di maggiore efficienza, concorrenza e competitività. Sono inoltre previsti regolamenti per disciplinare materie di competenza del Governo quali, ad esempio, la soppressione di uffici e competenze onde evitare duplicazioni amministrative e funzionali; una dotazione organica di personale nella quale è privilegiata la selezione per pubblico concorso, salvo alcuni limitati casi di ricorso a specifiche professionalità con contratto di diritto privato a tempo deter-

minato; una copertura degli oneri finanziari distinta per il 1995 e per gli anni seguenti.

Il Presidente esprime quindi l'auspicio che le proposte di modifica da lui illustrate consentano la ripresa del dibattito su una questione di grande rilevanza che, al di là delle diverse posizioni politiche, investe il tema fondamentale delle regole a garanzia del libero mercato come dei diritti di tutti i cittadini: tali regole, infatti, costituiscono il presupposto dei processi di privatizzazione e di liberalizzazione dei mercati, specie nel settore dei servizi di pubblica utilità, assumendo quindi un ruolo essenziale per lo sviluppo del sistema democratico nel suo complesso. È necessario, a suo avviso, che anche l'opposizione di sinistra e in particolare la sua parte politica, che ha guardato con grande perplessità all'avvio del processo di privatizzazione, assumano un atteggiamento di piena accettazione del confronto su tale tema, in primo luogo perchè esso, delineando un nuovo rapporto tra Stato e mercato, richiede non solo nuove regole ma anche una più generale ridefinizione degli ambiti stessi di azione delle istituzioni e dei partiti politici, e in secondo luogo perchè le privatizzazioni si dovrebbero porre – ove intese non come una misura meramente di cassa o l'occasione per rafforzare alcune oligarchie economico-finanziarie – come elemento propulsivo di una nuova fase di allargamento delle basi produttive del paese, premessa indispensabile per una significativa ripresa occupazionale.

La conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 359 può pertanto costituire un rilevante contributo al dibattito: al riguardo il Presidente ribadisce il diffuso disagio per le notizie di stampa sul progetto del Governo relativo all'istituzione dell'Autorità regolatrice del settore energetico, senza che la Commissione, pur avendo appositamente convocato il Ministro competente, ne abbia mai avuto comunicazione ufficiale.

Il senatore PREVOSTO propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stabilito per la seduta prevista per giovedì 10 novembre onde procedere alla votazione del testo.

Convieni unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FERRARI Karl

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto PREDIERI, commissario liquidatore dell'EFIM.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10, 0016°)

Il senatore FALQUI fa presente che nel quadro del processo di liquidazione dell'EFIM si colloca anche la difficile situazione della società Galileo, il cui personale è impegnato in una difficile vertenza a tutela dell'occupazione. Propone pertanto che una delegazione del Consiglio di fabbrica della società Galileo venga ascoltata, eventualmente in sede informale, dalla Commissione, alla presenza di un rappresentante del Governo.

Il presidente FERRARI Karl avverte che la questione sollevata dal senatore Falqui potrà essere presa in considerazione al termine della seduta che la Commissione terrà nella giornata di martedì per esaminare, in sede referente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 545, ferma restando la facoltà del senatore Falqui, ove ne ravvisi la necessità, di interpellare il Governo sulla situazione della società Galileo secondo le modalità previste dal Regolamento.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10, 0010)

Il presidente FERRARI Karl comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del commissario liquidatore dell'EFIM
(R048 000, C10, 0001)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Dopo il saluto del presidente FERRARI Karl, prende la parola il commissario liquidatore dell'EFIM, professor PREDIERI, il quale ricorda preliminarmente che al momento dell'approvazione della legge n. 33 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 487 del 1992, recante la soppressione dell'EFIM, quest'ultimo era un conglomerato costituito da 114 società, attive in diversi comparti produttivi, tra i quali vanno ricordati quelli del vetro, dell'alluminio, delle ferrovie, della difesa e dell'impiantistica. Attualmente sono state integralmente dismesse le 30 società componenti il comparto del vetro e le 27 società componenti il comparto della difesa. La dismissione delle società appartenenti al comparto dell'impiantistica è stata completata quasi integralmente e per le

altre società sono in fase avanzata le trattative di vendita mentre altre ancora sono state poste in liquidazione coatta amministrativa - in alcuni casi dopo la vendita di tutti i cespiti - in base alle disposizioni della citata legge n. 33.

Il commissario liquidatore si sofferma quindi sui profili finanziari della liquidazione, ricordando che ai 9.000 miliardi stanziati dalla legge n. 33, per il pagamento dei creditori assistiti dalla garanzia dello Stato, si devono aggiungere gli stanziamenti successivi di 1.500 miliardi destinati al comparto dell'alluminio e 4.000 miliardi per quello della difesa. Del primo importo, 1.000 miliardi sono stati destinati per il pagamento dei creditori delle aziende assoggettate alle procedure previste dalla legge n. 95 del 1979 che è stata all'uopo modificata; devono altresì essere considerati anche i 500 miliardi che la legge ha destinato alla copertura degli oneri connessi ai prepensionamenti per i dipendenti dell'Efim e delle società collegate. I 4.000 miliardi destinati al settore della difesa, sono stati invece utilizzati per la ricapitalizzazione delle aziende trasferite alla Finmeccanica, in modo da soddisfare in misura pressochè integrale la maggior parte dei creditori, con l'eccezione delle banche, per le quali sono previste modalità differenziate di recupero del debito. Per quanto riguarda tale comparto va ricordato che il prezzo di vendita delle azioni deve essere tuttora definito, con un procedimento in contraddittorio e, ove tale procedimento non dia esito, attraverso una procedura peritale. Dopo aver ricordato le perplessità espresse dall'Unione europea che aveva ravvisato in alcune misure assunte dalla gestione liquidatoria la possibilità di interventi statali non consentiti a sostegno delle imprese, il professor Predieri ricorda che in tutte le procedure di vendita è stata privilegiata la garanzia di livelli occupazionali rispetto agli altri profili gestionali.

Attualmente, per quanto riguarda il processo di liquidazione, giunto ormai al termine del biennio previsto dalla legge n. 33, e per il quale sono stati effettivamente spesi, ad oggi, circa 9.000 miliardi, rimane ancora da risolvere la situazione del comparto ferroviario e dell'alluminio.

Il comparto ferroviario conta attualmente su un organico di 1.200 impiegati e di circa 3.000 operai. Si tratta di una situazione particolare poichè esiste, precedentemente alla liquidazione, un diritto di prelazione costituito a favore della Finmeccanica. Tale situazione ha bloccato da circa 2 anni qualunque possibilità di vendita, poichè l'esistenza stessa di un diritto di prelazione ha scoraggiato altri soggetti eventualmente interessati ad avviare trattative di acquisto. Recentemente è stato raggiunto un accordo con la Finmeccanica che si è impegnata a presentare una offerta entro la metà del mese. A tale proposito, il professor Predieri ricorda di aver prospettato, per il comparto ferroviario, una soluzione analoga a quella adottata per le società del comparto della difesa, con il trasferimento immediato delle azioni e la successiva determinazione del prezzo delle stesse. La situazione potrà comunque essere chiarita una volta resa nota l'offerta della Finmeccanica.

Nella legge n. 33 del 1993 era stata prevista una disciplina particolare per le società operanti nel settore dell'alluminio - nel quale risultano occupati circa 2.000 impiegati e 3.800 operai - prevedendosi per esse una ristrutturazione da attuare secondo un piano triennale, da approvare con decreto del ministro del tesoro di concerto con il Ministro

dell'industria. Il piano è stato presentato nel termine previsto e ad esso i Ministeri competenti hanno richiesto di apportare alcune modifiche. Tali modifiche sono state apportate ma, al momento, l'approvazione ministeriale non è ancora intervenuta.

Occorre ricordare la difficile situazione del mercato dell'alluminio dovuto essenzialmente al costo dell'energia che al momento della liquidazione risultava molto più elevato di quello di altri paesi competitori. Successivamente è stata conseguita una sostanziosa riduzione di tale costo ma essa è stata contestata dall'Unione europea, che ha ravvisato in esso un aiuto statale surrettizio e, nonostante le ampie giustificazioni fornite, il contenzioso è tuttora aperto. Sono altresì intervenuti altri elementi di novità: in primo luogo una miglior situazione del mercato internazionale a seguito di un accordo di cartello tra i principali produttori, al quale ha preso parte anche l'Unione europea, che ha frenato l'afflusso dell'alluminio prodotto a basso prezzo dai paesi dell'ex Unione sovietica e dell'Europa orientale, in primo luogo la ex Germania est; la posizione di mercato dell'Italia è migliorata anche in seguito alla svalutazione della lira e al riordino del comparto e al miglioramento dei risultati di gestione. A tale proposito occorre ricordare che quando venne presentata la prima stesura del piano di riordino si prevedeva una perdita di 130 miliardi alla chiusura del bilancio per il 1993. Gli elementi di miglioramento del mercato sopra ricordati lasciano prevedere una chiusura del bilancio con utile operativo industriale di 20 miliardi, ferma restando, ovviamente, la complessa realtà debitoria, che ammonta a 1.200 miliardi la cui copertura è assicurata dalle leggi sulla liquidazione. Su questo punto, peraltro, vi è un altro motivo di contrasto con l'Unione europea che, oltre a richiedere una riduzione delle capacità produttive, ritiene che il pagamento dei creditori debba essere effettuato in conseguenza della liquidazione della società Alumix. Tale percorso non appare praticabile alla luce della vigente legislazione, considerato che essa non prevede la liquidazione della società, anche se è evidente che la decisione finale non compete al commissario liquidatore ma al Governo, in sede di approvazione del piano di ristrutturazione del settore.

Una soluzione non in contrasto con l'ordinamento comunitario potrebbe essere costituita dalla scelta di privatizzare la società: tale ipotesi non è contestata dai sindacati e comunque dovrà essere effettuata attraverso l'individuazione di soggetti idonei dal punto di vista della gestione, in grado di assicurare la continuità operativa e di conseguenza i livelli occupazionali delle società operanti nel comparto dell'alluminio. Sulla base di questa prospettiva sono stati avviati dei sondaggi che, però, sono ancora alle fasi preliminari. Essi, peraltro, non sono assecondati dallo scenario internazionale poiché vi è la concomitante presenza sui mercati delle aziende dell'Europa orientale e in particolar modo, come si è detto, della ex Germania est, i cui programmi di riconversione industriale possono godere del riconoscimento della speciale posizione di tale area da parte dell'Unione europea, secondo le disposizioni dell'ordinamento comunitario. La difficile situazione di mercato prospettata, infine, è resa più grave per la presenza delle aziende spagnole, di dimensione produttiva e occupazionale analoga a quella dell'Alumix.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore LORUSSO, considerato il peso derivante dagli oneri finanziari per il personale dipendente, chiede come sia possibile favorire la liquidazione di aziende con eccedenza di manodopera e come vengano utilizzati i finanziamenti disposti dalle vigenti disposizioni di legge ma ancora impegnati a sostegno delle imprese.

Il senatore LOMBARDI CERRI esprime preoccupazioni per la cessione di aziende operanti nel comparto militare a Finmeccanica, senza che i dirigenti responsabili del loro dissesto siano stati previamente allontanati; domanda inoltre maggiori informazioni sulle condizioni e le modalità di cessione delle predette imprese.

Il senatore PASSIGLI chiede notizie sulla cessione di aziende terminali dell'EFIM.

Il senatore CHERCHI, dopo aver auspicato una riflessione del Parlamento sulla complessiva vicenda dell'EFIM, si chiede se il tipo di intervento disposto dal Governo e, successivamente, dal Parlamento sia stato congruo ed efficace: i circa 14 mila miliardi impegnati per fronteggiare il passivo dell'EFIM, infatti, pur corrispondente a una somma tripla del fatturato realizzato dalle singole aziende, non ha dato luogo ad alcuna prospettiva di nuove attività industriali. Per quanto concerne il comparto ferroviario auspica che venga fatto valere il diritto di prelazione dell'Ansaldo nei confronti della Breda, azienda tuttora apprezzabile sia in termini tecnologici che operativi: al riguardo sarebbe opportuno acquisire il punto di vista dei competenti Ministeri del tesoro e dell'industria. In tema di alluminio, poi, molti dissesti si sono spiegati anche alla luce delle vicende di ordine penalistico emerse successivamente. Restano, invero, problemi di produzione e di costo dell'energia elettrica: è altrettanto vero, tuttavia, che nel contesto dell'Unione europea i prezzi per l'industria di trasformazione energivora non sono mai del tutto trasparenti, coprendo veri e propri aiuti statali alle imprese attraverso l'energia fornita a prezzi ridotti. In ogni caso si tratta di modificare la tipologia dell'intervento statale nel comparto per renderlo più efficiente e meno oneroso.

Il senatore FORCIERI, nell'associarsi alle osservazioni del senatore Cherchi, lamenta la situazione in cui versano le industrie della difesa cedute a Finmeccanica, prive degli stanziamenti per nuovi investimenti e tecnologie, anche a causa dei tagli operati dal disegno di legge finanziaria per il 1995. Chiede poi chiarimenti sugli ammortizzatori sociali disposti a favore dei dipendenti in esubero e sulle ipotesi di acquisto affacciate da taluni soggetti interessati all'acquisto della impresa Termomeccanica.

Il presidente FERRARI Karl precisa che la società tedesca preposta alle dismissioni delle aziende sorte in regime di mercato socialista opera in un contesto diverso da quello delle privatizzazioni italiane.

Il professor PREDIERI, nel rispondere agli intervenuti, fornisce chiarimenti su alcuni stanziamenti disposti dalla legge a favore di prepensionamenti per i quali non erano state previste idonee modalità di

attuazione, conseguenti anche a oggettive difficoltà interpretative. Circa le imprese della difesa egli ricorda che inizialmente aveva prospettato la loro privatizzazione ma la particolare tipologia del prodotto non ha consentito di verificarne concretamente gli sviluppi. Le aziende termali, poi, sono inserite in un contesto regionale grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: l'affidamento delle stesse all'EFIM, disposto con legge, non risolve i problemi interpretativi circa l'attribuzione della loro proprietà in capo allo Stato ovvero alle Regioni. La soppressione dell'EAGAT e dell'EFIM ha fatto sì che le aziende termali non hanno più avuto i finanziamenti originariamente previsti e hanno quindi accumulato ulteriori debiti: al momento, dunque, si rende doveroso da parte del Governo chiarire se l'EFIM sia o meno il gestore delle aziende termali.

Il passivo dell'EFIM - precisa il professor Predieri - non è pari a 14.000 miliardi ma a circa 17.000 miliardi: resta inconcepibile che una simile passività sia stata accumulata nel tempo senza apprezzabili reazioni. Il caso della Finanziaria Breda, al riguardo, è emblematico: pur essendo quotata in Borsa e pur avendo distribuito utili, la società ha operato attraverso artifici meramente contabili e non con operazioni realmente attive. In altri casi, comunque, non è dato di comprendere come sia stato possibile accumulare ingentissime perdite. Le aziende della difesa, peraltro, si trovano in una situazione del tutto diversa, in ragione dei vincoli legislativi posti dal Parlamento. Sulle aziende dell'alluminio condivide l'analisi del senatore Cherchi, a giudizio del quale in altri paesi europei si realizzano aiuti di Stato mascherati e, ciononostante, giudicati ammissibili. Tale questione, tuttavia, è di competenza dei rappresentanti del Governo ed è opportuno che essi se ne facciano carico in sede comunitaria. Altre aziende del comparto della difesa sono al momento oggetto di trattative, sulle quali non ritiene di doversi soffermare per ovvie ragioni di riservatezza: al riguardo, tuttavia, auspica sinergie anche da parte di soggetti ove sono localizzate dette imprese onde favorire una reale ed efficace privatizzazione. Condivide infine la distinzione richiamata dal presidente Ferrari, pur avvertendo che, in Italia, alcune imprese a partecipazione statale hanno operato in regime di effettivo monopolio, come nel caso di alcuni comparti dell'informatica.

Il presidente FERRARI ringrazia il professor Predieri e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI**Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359)****Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità e definizioni*). - 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché adeguati livelli di qualità nei servizi nazionali a rete, assicurandone l'omogeneità, la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia.

2. Ai fini della presente legge si intendono per servizi di pubblica utilità a rete, di seguito denominati servizi, i servizi pubblici organizzati con collegamenti strutturali e funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio su tutto il territorio nazionale».

1.1

CARPI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia e l'erogazione di acqua e gas, la seconda per le telecomunicazioni e i servizi postali, la terza per i trasporti ferroviari, marittimi e aerei, la cui attività sarà disciplinata da apposite disposizioni di legge».

1.0.1

CARPI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Istituzione dell'Autorità per i servizi energetici e per l'erogazione di acqua e gas). - 1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ha inizio l'attività dell'Autorità per i servizi energetici e per l'erogazione di acqua e gas, denominata di seguito Autorità, organo collegiale, autonomo e indipendente, preposta alla regolazione e al controllo del settore, con sede in Roma.

2. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale competente per la regolazione e il controllo dei servizi nel settore di competenza, presta consulenza al Governo nelle materie interessate dalla normativa comunitaria e può essere delegata a intrattenere i rapporti con gli organi dell'Unione europea.

3. L'Autorità è composta dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le designazioni effettuate del Governo sono previamente sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari le quali esprimono un parere vincolante, a maggioranza dei due terzi dei componenti, e possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti l'Autorità sono scelti fra persone di notoria indipendenza, dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza; durano in carica nove anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese esercenti i servizi nel settore di competenza.

5. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, in materia di responsabilità e autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

6. Le indennità spettanti ai componenti l'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro».

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere inferiore ad anni trenta;

b) determina – sentiti i Ministeri competenti – i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonché le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

c) determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

d) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri di riferimento per determinare le tariffe dei servizi, uguali sull'intero territorio nazionale, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare il recupero dei costi, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo su territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

e) vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel contratto di servizio di cui all'articolo 11 ovvero ai sensi della lettera f);

f) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 4;

g) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative, anche normative, volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, riferendo annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

h) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti;

i) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche all'esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei contratti di servizio di cui all'articolo 11;

l) attribuisce annualmente attestati di qualità ai soggetti esercenti il servizio che si siano distinti per efficienza e qualità delle prestazioni rese, per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d) e per il gradimento mostrato dagli utenti;

m) vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

n) revoca la concessione in caso di gravi inadempienze da parte del soggetto esercente il servizio».

2.0.1

CARPI

«Art. 2-ter.

(Poteri dell'Autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonché dei contratti di servizio di cui all'articolo 11;

c) al fine di garantire l'osservanza dei propri provvedimenti irroga, ferme restando le sanzioni di natura penale, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50 milioni fino a un massimo di 1 miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione; irroga altresì una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30 milioni e non superiore ai

300 milioni; in caso di reiterazione della violazione l'Autorità può imporre - ove le condizioni del servizio lo consentano - la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso, un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. L'Autorità corrisponde con le pubbliche amministrazioni e con le imprese; può richiedere ad esse, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni; può inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: »Essi sono proposti in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato«.

2.0.2

CARPI

«Art. 2-quater.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 40 unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a quattro anni.

3. L'Autorità, con propri regolamenti, delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti le modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale nonché l'ordinamento delle carriere, nei limiti della dotazione di cui all'allegato A, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, e nel rispetto dei principi vigenti per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché quelle dirette

a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento a meno che, entro il medesimo termine, non intenda formulare proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in un unico contesto, sull'insieme del regolamento e delle singole disposizioni che lo compongono. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi».

2.0.3

CARPI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Personale dell'Autorità*). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la pianta organica dell'Autorità che non può eccedere 80 unità.

2. Per la copertura dei posti in organico corrispondenti alle qualifiche funzionali fino alla VII compresa, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In sede di prima attuazione della legge si provvederà mediante selezione per l'inquadramento del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 10.

3. Il personale di servizio presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore».

3.1

CARPI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

CARPI

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conciliazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione in contraddittorio presso l'Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo».

6.0.1

CARPI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Normativa sulla concorrenza)*. - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di pubblica utilità a rete, limitatamente all'attività espressamente regolamentata dalla competente Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

2. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete».

7.1

CARPI

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Trasferimento di competenze e riordino di uffici)

1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali, sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per la soppressione delle competenze, il riordino degli uffici e delle piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati prevedendo la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge, il trasferimento integrale delle competenze relative all'Autorità, la conseguente revisione degli organici anche ai fini dei processi di mobilità di cui all'articolo 7.

3. A partire dall'esercizio 1995, il Ministro del tesoro, è autorizzato a sopprimere le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli di bilancio relativi agli uffici di cui al comma 2».

7.0.1

CARPI

«Art. 7-ter.

(Concessione e contratto di servizio)

1. I servizi sono esercitati in regime di concessione nei casi espressamente previsti dalla legge. Le relative concessioni hanno carattere oneroso e contengono l'indicazione degli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi medesimi. La scelta dei concessionari avviene nel rispetto della normativa comunitaria.

2. L'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati fra l'Autorità e il gestore del servizio che definiscono tra l'altro:

- a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio;
- b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;
- c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
- d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;
- e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio medesimo.

3. Il contratto impegna il gestore a predisporre una carta dei servizi nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), costituiscono modifica o integrazione del contratto di servizio».

7.0.2

CARPI

«Art. 7-quater.**(Finanziamento)**

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 2-bis;

b) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante contributo a valere sul bilancio di esercizio dei soggetti esercenti il servizio come derivanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, sono tenuti a versare all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario, secondo modalità fissate con proprio decreto dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

CARPI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

49ª Seduta*Presidenza del Presidente*

TAPPARO

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(R139 B000, C11, 0005°)***Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei Paesi non appartenenti alla Comunità europea**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice DANIELE GALDI, relatrice, illustra un nuovo schema di parere elaborato a seguito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri:

La 11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei Paesi non appartenenti alla Comunità europea, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) malgrado la data del 16 marzo 1994, in cui sarebbe avvenuta la cosiddetta «approvazione in sede di esame preliminare» da parte del Consiglio dei Ministri, è chiaro che il termine di 120 giorni fissato dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993 è stato di fatto ampiamente superato dal Governo;

b) il titolo dello schema e il testo continuano a riferirsi alla Comunità Europea e non all'Unione Europea. Se ne propone quindi la modifica;

c) la proposta di regolamento in esame, anche se importante, appare comunque limitativa alla luce delle esperienze in corso; sarebbe più utile intervenire con una nuova legge, al fine di affrontare in modo più compiuto tutte le problematiche, comprese quelle del lavoro stagionale e previdenziale;

d) all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno non lasciare discrezionalità ai consolati in ordine al rilascio del visto. Sarebbe eticamente preferibile che tali uffici, una volta accertato rigidamente il possesso dei requisiti richiesti, non avessero poteri discrezionali;

e) all'articolo 3, per quanto attiene all'istruttoria, bisognerà evitare che i lavoratori extracomunitari siano relegati solo in settori scarsamente retribuiti o poco tutelati.

Posto ai voti, lo schema di parere risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sui provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore MANZI che, dichiarandosi in linea di principio favorevole ad una riforma che interessi la materia, sottolinea anzitutto la necessità di trovare il modo di far rispettare normative di questo tipo alle aziende. Nella riforma sarà inoltre opportuno rivedere le norme relative alle cosiddette categorie deboli, di cui fanno parte soggetti privi di menomazioni fisiche o psichiche e che, per questo motivo, vengono preferiti agli handicappati nelle assunzioni. Ritiene tuttavia che il problema di fondo a cui dare soluzione nella nuova disciplina sia quello dell'affermazione di criteri diversi per l'accertamento delle invalidità. È infatti necessario stabilire quante e quali siano le residue capacità del lavoratore disabile affinché il collocamento lavorativo sia ad esse correlato e pertanto «mirato». Ritiene inoltre sia giunto il momento di cancellare le disparità attualmente esistenti tra le diverse categorie di disabili. Con queste premesse si potrà infatti giungere a collocare i portatori di handicap all'interno del mondo del lavoro con fini produttivi e non più soltanto assistenzialistici.

Interviene quindi il senatore SPISANI che sottolinea a sua volta la necessità di una revisione della legge n. 482 del 1968, attualmente peraltro ampiamente elusa (come tende a dimostrare anche il disegno di legge n. 582) da una larga parte dei destinatari. Dichiara quindi di condividere – ferma restando la necessità di alcune precisazioni che si riserva di avanzare all'interno di un auspicabile comitato ristretto – i contenuti dei disegni di legge nn. 260 e 514 che sembrano contemperare in modo armonico le peculiari necessità dei disabili con gli interessi delle aziende. Ritiene pertanto che la direzione da seguire sia quella indicata in questi due provvedimenti e in alcuni interventi in discussione generale che si sono soffermati sulla necessità di procedere al collocamento mirato dei disabili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

34ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*La seduta inizia alle ore 15,50.**Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.***IN SEDE REFERENTE****(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice BETTONI BRANDANI. Ella fa innanzitutto presente che i tre disegni di legge all'esame hanno un contenuto pressochè identico, anche perchè tutti e tre riprendono le disposizioni contenute in un testo che fu approvato dalla Commissione sanità del Senato in sede deliberante nella passata legislatura. Illustra quindi per primo il disegno di legge n. 223. Ricorda che già la legge n. 833 del 1978, all'articolo 31, prevedeva la regolamentazione della disciplina dell'informazione scientifica svolta dalle industrie farmaceutiche relativamente alle specialità medicinali poste in commercio. Lo stesso articolo attribuiva al Servizio sanitario nazionale compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sulle attività di informazione. L'intervento dell'autorità pubblica è motivata dalla duplice finalità di controllare il contenuto del messaggio e di attivare canali indipendenti di informazione. Quindi la relatrice Bettoni Brandani si sofferma sul contenuto specifico del provvedimento. Definita all'articolo 1 l'informazione farmaceutica, all'articolo 2 si dispone l'emanazione da parte del Ministro della sanità del programma pluriennale per l'informa-

zione sui farmaci, la cui attuazione è svolta dalle regioni. L'articolo 3 individua i compiti dei servizi regionali per l'informazione sull'uso dei farmaci; l'articolo 4 stabilisce i compiti delle Unità sanitarie locali in merito ai programmi di educazione scientifica sui farmaci. L'articolo 5 stabilisce requisiti professionali e compiti dell'informatore scientifico del farmaco, mentre l'articolo 6 prevede specifici obblighi a carico degli informatori stessi in relazione al contenuto del messaggio informativo aziendale ed al segreto professionale.

Gli articoli da 7 a 12 disciplinano la costituzione, la composizione e le attribuzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco e dei suoi organi statutari. Gli articoli da 13 a 15 regolamentano l'istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, mentre gli articoli 16 e 17 si riferiscono alla durata in carica ed alla eleggibilità. Gli articoli da 18 a 23 disciplinano l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, i requisiti per la iscrizione, le cause che concretano un provvedimento di cancellazione dall'albo, le ragioni per una riammissione e le modalità di pubblicizzazione delle iscrizioni e delle cancellazioni. I rimanenti articoli da 24 a 26 riguardano le sanzioni disciplinari e i ricorsi avverso le decisioni degli organi deliberanti. L'articolo 27 fa salvo in prima applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che da attuazione ad una normativa comunitaria e l'articolo 28 affida al Governo l'emana-zione del regolamento di esecuzione della legge.

La relatrice Bettoni Brandani per l'illustrazione dei disegni di legge nn. 713 e 822 si rifà a quanto esposto a proposito del disegno di legge n. 223. Conclude chiedendosi se non sia il caso di espungere dai provvedimenti la parte riguardante la farmacovigilanza inserendo le disposizioni ad essa inerenti in altro specifico provvedimento, ritenendo di non dover fare alcuna ulteriore osservazione sulle altre norme contenute nei provvedimenti all'esame.

Il sottosegretario NISTICÒ fa notare che i competenti uffici del Ministero hanno espresso un parere sfavorevole sulla istituzione dei collegi degli informatori scientifici in quanto ritenuti organismi pleonastici rispetto agli esistenti ordini professionali dei medici, farmacisti, veterinari, biologi, ai quali peraltro possono iscriversi gli stessi informatori a seconda del tipo di laurea di cui sono forniti. Si fa rilevare altresì che la materia, essendo stata regolata a livello comunitario, è suscettibile di ulteriori regolamentazioni su tale piano; pertanto eventuali provvedimenti nazionali potrebbero configurarsi in contrasto con la normativa comunitaria in quanto travalicante la stessa. Infine sussiste un problema di finanziamento per i nuovi servizi locali proposti.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il relatore MARTELLI illustra un testo unificato rispetto ai due disegni di legge in titolo predisposto in sede ristretta. L'articolo 1 prevede

la possibilità di prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico nel caso in cui il soggetto in vita abbia manifestato esplicitamente il proprio assenso, dovendosi effettuare il prelievo stesso previo accertamento della morte secondo le modalità stabilite dalla legge n. 578 del 1993.

L'articolo 2 demanda al Ministro della sanità la predisposizione del modello di libretto personale sanitario che deve essere successivamente distribuito dalle unità sanitarie locali. Al momento del ritiro dell'anzidetto libretto deve essere espressa la manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule da parte di tutti i cittadini. In attesa della distribuzione del libretto, l'anzidetta manifestazione di volontà deve essere espressa su uno dei documenti di identità, patente o carta d'identità o passaporto eccetera. È previsto un obbligo a carico degli uffici competenti al rilascio di tali documenti ad una preventiva informazione dei cittadini sul contenuto e sulle modalità del procedimento di espressione della manifestazione di volontà, nonché sugli effetti conseguenti alla mancata dichiarazione. La manifestazione di volontà è trasmessa al più vicino centro regionale di riferimento o interregionale di coordinamento per i trapianti, collegato in via informatica al centro nazionale. L'assenza di dichiarazione è considerata assenso alla donazione; tuttavia tale norma ha effetto a decorrere dal 545° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Fino a tale data in assenza di dichiarazione il prelievo da cadavere è consentito solo previo assenso dei parenti. Si prevede altresì che l'assenso possa essere espresso anche mediante dichiarazione alle associazioni di volontariato per la donazione di organi.

L'articolo 3 riguarda la possibilità di fornire informazione ed assistenza alla famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed all'operazione di prelievo.

L'articolo 4 prevede iniziative di educazione civica e sanitaria dirette ad una informazione approfondita delle problematiche sul tema del trapianto.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni, l'articolo 6 concerne l'abrogazione di disposizioni contrastanti con quelle del provvedimento e l'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria.

Si passa alla discussione generale.

Il presidente ALBERTI CASELLATI formula talune osservazioni critiche nei confronti dell'articolo 1 e dell'articolo 2 in quanto ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 1 relative alla necessità dell'assenso per procedere al prelievo contrastino con quelle contenute nell'articolo 2 concernenti la possibilità di effettuare il prelievo in caso di assenza di dichiarazione. La sistematica normativa dei due articoli in questione, ad avviso del presidente Alberti Casellati, può confondere le idee. Pertanto è necessaria la riformulazione dei due articoli. Esprime poi perplessità sul contenuto della disposizione relativa al silenzio assenso, dicendosi favorevole ad una soluzione più garantista che privilegi la consapevolezza della donazione, dovendosi evitare che per un disagio burocratico o per disinformazione il soggetto non esprima una volontà e ciononostante si proceda al prelievo. Del resto, a suo avviso, la previsione del silenzio-assenso potrebbe addirittura produrre effetti opposti rispetto

all'obiettivo che si intende perseguire. Sulle questioni poste chiede chiarimenti al relatore Martelli che li fornisce.

Quindi il senatore DI ORIO dichiara di condividere le obiezioni riguardanti la sistematica giuridica del testo avanzate dal presidente Alberti Casellati, di cui occorre tener conto procedendo ad una riformulazione di talune parti del testo stesso. Quanto al contenuto ricorda che in sede di comitato ristretto il testo è stato predisposto con la pressochè unanimità dei consensi. Ritiene particolarmente urgente l'approvazione del provvedimento e chiede al presidente Alberti Casellati se e in che misura le perplessità testè da lei espresse possano in qualche modo incidere rispetto all'urgenza dell'approvazione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI assicura che i dubbi di coscienza e le sue personali perplessità non avranno alcuna incidenza sull'iter del provvedimento.

La senatrice BETTONI BRANDANI condivide le osservazioni del presidente Alberti Casellati circa la contraddittorietà relativamente agli articoli 1 e 2 e invita la Commissione a esprimersi sul contenuto del testo predisposto in sede ristretta.

Ha poi la parola il senatore SIGNORELLI. Egli, dichiarandosi rispettoso della posizione di coscienza espressa dal presidente Alberti Casellati, sottolinea tuttavia la necessità di disporre di uno strumento legislativo adeguato per risolvere il problema dei trapianti e salvare vite umane, altrimenti condannate a morire. Nonostante le riserve che ciascuno può avere, date la delicatezza e la complessità della problematica, occorre, a suo avviso, per il legislatore prevedere norme precise, finalizzate alla realizzazione di un importantissimo atto terapeutico, puntando su massicce campagne informative e contando sul progressivo sviluppo di una cultura della donazione.

Il senatore ANDREOLI sottolinea come migliaia di persone abbiano bisogno immediato di organi per poter continuare a vivere e come migliaia di persone siano morte in attesa di un trapianto di organo. Fa riferimento poi alla Spagna, paese in cui per ottenere la disponibilità di organi si usa far ricorso anche alla televisione mostrando la foto di soggetti che, ove non trapiantati, hanno pochi giorni di vita. Dando atto a tutti i componenti del comitato ristretto del lavoro svolto in piena concordia, rileva che il Parlamento ha una responsabilità enorme in una materia così delicata e l'obbligo di dare una soluzione la più rapida possibile al problema dei trapianti. Cita tra l'altro alcuni casi umani, di cui è venuto personalmente a conoscenza, che si sono conclusi tragicamente proprio perchè non è stato possibile operare un trapianto d'organo.

Il senatore TORLONTANO cita anch'egli il caso di una paziente che è in attesa di un trapianto di fegato. Se non sarà fatto in tempo, la paziente morirà, così come quotidianamente muoiono molte persone in attesa di trapianti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

**TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

Norme in materia di manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Disegni di legge nn. 220 e 348)

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, è consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico nei casi in cui il soggetto in vita abbia manifestato esplicitamente il proprio assenso. La disposizione di cui sopra si applica anche nel caso di prelievo, per lo stesso fine, di organi, tessuti e cellule dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria.

2. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578.

3. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, approva entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il modello di libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Trascorso il predetto termine, ove il decreto non sia emanato, provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Entro un anno dall'emanazione dell'anzidetto decreto le unità sanitarie locali distribuiscono ai cittadini il libretto personale sanitario.

2. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso, al fine del prelievo per trapianti terapeutici, deve essere espressa dai cittadini al momento del ritiro del libretto personale sanitario presso i competenti uffici delle unità sanitarie locali. In attesa della distribuzione di tale libretto da parte delle unità sanitarie locali, l'anzidetta manifestazione di volontà deve essere espressa dai cittadini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla carta d'identità o sulla patente automobilistica o sul passaporto o sulla tessera postale o sul documento identificativo di dipendente della pubblica amministrazione o sul porto d'armi. Gli uffici competenti al rilascio del libretto sanitario personale o dei documenti personali di cui sopra provvedono

alla relativa annotazione della manifestazione di volontà. Essi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono informare i cittadini sul contenuto e sulle modalità del procedimento di espressione della manifestazione di volontà, nonché sugli effetti conseguenti all'assenza di dichiarazione. La manifestazione di volontà, comunque espressa, è trasmessa dalla unità sanitaria locale o dall'ufficio competente al rilascio o al rinnovo degli anzidetti documenti personali al più vicino centro regionale di riferimento o interregionale di coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale. È vietato rivelare i dati sull'identità personale relativi all'anzidetta manifestazione di volontà. Qualora la manifestazione di volontà non sia espressa, l'assenza di dichiarazione è considerata assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso. Quest'ultima disposizione riguardante l'assenza di dichiarazione ha effetto a decorrere dal 545° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data, in assenza di esplicita dichiarazione, il prelievo da cadavere è consentito quando il responsabile dell'operazione di prelievo, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, abbia ottenuto l'assenso del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore ai 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi, relativamente ai prelievi di cornee, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

3. Per gli interdetti e per i minori di sedici anni la manifestazione di volontà di cui al comma 2 è espressa dai rispettivi rappresentanti legali.

4. L'assenso può anche essere espresso mediante dichiarazione alle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Queste ultime rilasciano tessere sottoscritte dall'interessato e trasmettono i dati relativi alle manifestazioni di volontà alle unità sanitarie locali che li annotano sul libretto personale sanitario.

5. Le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo di organi, tessuti e cellule dopo il decesso sono effettuate con le medesime modalità previste nei commi 2, 3 e 4.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie sedi di prelievi degli organi, tessuti e cellule il direttore sanitario individua la figura professionale incaricata di svolgere una attività di informazione e di assistenza nei confronti della famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed alla operazione di prelievo.

Art. 4.

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche

dei trapianti di organi o di tessuti e delle problematiche connesse, nonchè la consapevolezza che la donazione di organi e di tessuti costituisce un atto di solidarietà.

2. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, adotta, con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 5, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

Art. 5.

1. Chiunque proceda al prelievo di organi o di tessuti o di cellule da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'interdizione all'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1994, 1995 e 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

52^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il ministro dell'ambiente Matteoli.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C13, 0002^o)

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni di alto degrado del fiume Lambro, sulla situazione dei depuratori della zona e sull'attività dei relativi consorzi

Il presidente BRAMBILLA propone di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento - anche mediante sopralluogo - di un'indagine conoscitiva sulla situazione di degrado del fiume Lambro, dei depuratori della zona e sull'attività dei relativi consorzi.

Conviene la Commissione.

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione del piano di disinquinamento dell'area industriale di Porto Vesme e dei piani di ripristino ambientale dell'area mineraria del Sulcis-Iglesiente-Guspinese
(R048 000, C13, 0003^o)

Il senatore MANIS propone di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento - anche mediante sopralluogo - di un'indagine conoscitiva sull'attuazione del piano di disinquinamento dell'area industriale di Porto Vesme e dei piani di ripristino ambientale dell'area mineraria del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FALQUI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che sono stati presentati oltre ottanta emendamenti, la cui discussione dovrebbe iniziare a stretto ridosso del dibattito in Assemblea; invita pertanto il Presidente a prendere atto dell'inutilità di procedere ad un esame la cui conclusione sarebbe materialmente impossibile nella presente seduta.

Il senatore GIOVANELLI lamenta che in sede di programmazione dei lavori del Senato si sia stato scelto di calendarizzare in Assemblea il disegno di legge n. 1062, nonostante l'evidente impossibilità della conclusione dell'esame della Commissione in presenza del preannuncio di numerosi emendamenti da parte di diversi Gruppi parlamentari. Porre tali forze politiche in una posizione oggettivamente ostruzionistica, laddove l'intento del Gruppo progressisti-federativo è esclusivamente migliorativo del testo, costituisce una decisione dalle importanti ricadute politiche sulle quali non crede che la Presidenza del Gruppo possa convenire: ciò sarà fatto presente nelle sedi opportune, in quanto un decreto-legge il cui esame può iniziare solo il giorno prima della messa all'ordine del giorno dell'Assemblea rappresenta una surrettizia richiesta di fiducia, di fronte alla quale non resta all'opposizione che mantenere i propri emendamenti rischiando di produrre l'effetto non voluto di far decadere il decreto.

Il senatore CARCARINO ricorda che il decreto-legge in esame ha seguito un lungo *iter* presso la Camera dei deputati, rispetto al quale la 13^a Commissione del Senato si limiterebbe ad un ruolo di mera ratifica: la presentazione dei necessari emendamenti migliorativi rappresenta la volontà di concorrere ad un esame parlamentare serio, che dovrebbe svolgersi con tempi idonei a consentire un'eventuale modifica.

Dopo brevi interventi dei senatori NAPOLI e DI BENEDETTO in margine alla programmazione dei lavori del Senato, il presidente BRAMBILLA prende atto delle rimostranze avanzate in Commissione e si riserva di comunicare all'Assemblea i motivi per i quali non è stato possibile concludere l'esame: essi risiedono essenzialmente nel ritardo con il quale l'altro ramo del Parlamento licenzia spesso i decreti-legge nelle materie di competenza; rispetto a tale ritardo, la soluzione non può essere quella di operare sulla leva della programmazione dei lavori del Senato, strangolando i tempi di discussione in Commissione e svuotandone la funzione referente.

La seduta termina alle ore 10.

53^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono il ministro per i lavori pubblici Radice e il sottosegretario di Stato per le finanze Trevisanato.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13, 0007)

Il senatore PINTO richiede la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sul degrado del bacino del Sarno, mediante la fissazione di una seduta della Commissione con l'intervento del Ministro dell'ambiente per la discussione del documento conclusivo previsto dall'articolo 48, comma 6, del Regolamento. Occorre infatti dare seguito all'interesse espresso dalla delegazione parlamentare recatasi la scorsa settimana nel Sarno per il sopralluogo previsto nell'ambito della citata indagine conoscitiva.

Il presidente BRAMBILLA, concordato sulla necessità di dare seguito all'indagine conoscitiva con la presentazione di un documento conclusivo, annuncia che investirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - già convocato a fine seduta - della richiesta di convocare al più presto una seduta in cui, con la presenza del Ministro dell'ambiente, i relatori presentino una proposta di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

(906) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso il 27 ottobre scorso.

Il senatore RONCHI, intervenendo sull'ordine dei lavori, avanza la proposta di costituire un Comitato ristretto, alla luce dell'ingente mole degli emendamenti da esaminare e del fatto nuovo costituito dalla presentazione di alcuni emendamenti del Governo, soppressivi di gran parte degli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Tale posizione del Governo, che trae origine dal parallelo *iter* di un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria approvato dalla V Commissione della Camera dei deputati, potrebbe determinare una riconsiderazione della ragion d'essere di parte degli emendamenti presentati nella 13ª Commissione del Senato. In particolare, si potrebbe sostituire il contenuto degli articoli 1 e 2 con nuove norme sul controllo e la repressione dell'abusivismo edilizio; a seguito di un tempestivo lavoro in tal senso, il decreto-legge – sostanzialmente migliorato e depurato della parte finanziaria (sulla quale resta l'opposizione del suo Gruppo) – potrebbe essere licenziato per l'Assemblea, in modo tale da consentirle di pronunciarsi prima dell'inizio della sessione di bilancio in Senato.

I senatori CARCARINO, COZZOLINO, TERZI, MATTEJA e NAPOLI concordano sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore GIOVANELLI invita a non ignorare il permanere dell'efficacia delle norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge: una proposta tendente a non entrare nel merito di tali norme, senza che il Governo abbia preventivamente dichiarato che non intende reiterarle alla scadenza del decreto-legge, rappresenterebbe una *factio* confermativa dell'irritualità della condotta parlamentare sin qui tenuta in materia di sanatoria edilizia. Infatti si è sottratta la questione ad una Commissione competente sul merito per introdurla sotto forma emendativa al disegno di legge collegato alla finanziaria, secondo una prassi non pienamente convincente neppure sotto il profilo procedurale; laddove gli emendamenti presentati dal Governo in Senato avessero un carattere meramente strumentale rispetto a tale manovra, il Gruppo Progressisti-federativo si riserva di valutare diversamente la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il senatore DONISE concorda con la richiesta di chiarimenti al Governo, il cui rappresentante in seduta dovrebbe esprimersi anche sulla disponibilità ad adottare ulteriori misure di prevenzione e repressione dell'abusivismo; richiede altresì se la disponibilità del Governo alla discussione si estenderebbe anche alla materia degli articoli 4 e seguenti.

Il relatore SPECCHIA concorda sulla proposta di costituire un Comitato ristretto, invitando ad essere consapevoli della necessità di prendere atto di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento; la sostituzione delle parti finanziarie degli articoli 1 e 2 potrà essere discussa in Comitato ristretto, sede nella quale è opportuno svolgere le ulteriori considerazioni di merito sollecitate irritualmente nel dibattito testè conclusosi.

Il ministro RADICE conviene sulla proposta di costituire un Comitato ristretto, riservandosi in quella sede di approfondire le tematiche

emerse nel dibattito; offre comunque la propria disponibilità ad esaminare senza preclusioni la normativa proposta contro l'abusivismo ed in materia urbanistica, allo scopo di raccogliere un consenso il più possibile ampio.

Il senatore GIOVANELLI annuncia l'astensione del Gruppo Progressisti-federativo sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, paventando la possibilità che gli emendamenti soppressivi del Governo siano strumentali all'approvazione senza reali modifiche del testo licenziato dalla V Commissione della Camera dei deputati.

La proposta di costituzione di un Comitato ristretto è accolta a maggioranza dalla Commissione. Il presidente BRAMBILLA invita i Gruppi a far pervenire le proprie designazioni, avvertendo che in caso contrario si intenderà che esse riguardino il rappresentante del Gruppo in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla attuazione della politica di cooperazione
nei paesi in via di sviluppo

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Senatore Luciano MERIGLIANO

La seduta inizia alle ore 15,20.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R027 000, B33, 0001)

Il Presidente MERIGLIANO indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Il Senatore MENSORIO chiede di poter intervenire.

Il Presidente MERIGLIANO ricorda che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non è consentita la discussione.

Si procede alle operazioni di voto per l'elezione del Presidente.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza, il presidente MERIGLIANO avverte che, a norma dell'articolo 4 del regolamento del Senato, la commissione è convocata con lo stesso ordine del giorno venerdì 4 novembre alle ore 15.

La seduta è tolta alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

Presidenza del Presidente

Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

**AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ANTONELLA GIULIANA MAGNAVITA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO
(A010 000, B53, 0001°)**

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta i temi dell'audizione.

La dottoressa Antonella Giuliana MAGNAVITA, soffermandosi sui problemi sollevati dall'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, rammenta che la sentenza n. 349 del 1993 della Corte Costituzionale, pur dichiarando costituzionalmente legittimo il citato articolo 41-*bis*, ha fornito precise direttive in ordine alla compatibilità di tale disposizione con il dettato costituzionale.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha adeguato la sua giurisprudenza ai criteri come sopra precisati dalla Corte Costituzionale, focalizzando in particolare la propria attenzione sulle motivazioni dei decreti ministeriali. Tali decreti, in una prima fase, sono stati emessi in grandi quantità; successivamente l'Amministrazione ha ristretto l'applicazione dell'articolo 41-*bis* passando, inoltre, da motivazioni generiche a motivazioni facenti riferimento a specifiche segnalazioni di polizia o simili. Anche tale prassi innovativa, comunque, non sembra sufficiente a giustificare l'applicazione delle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* e gli ultimi decreti, infatti, sembrano motivati in modo più adeguato ed approfondito; si può dunque affermare che in questa direzione sono stati fatti dei passi in avanti.

Dopo aver fatto presente che informerà la Commissione circa lo stato attuale dei decreti ex 41-*bis* pendenti a Catanzaro e che nel carcere di tale città alcune celle sono destinate esclusivamente ai detenuti soggetti alle limitazioni previste dalla citata norma, sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza di cui ella fa parte ritiene irrinunciabile che i decreti in questione siano adeguatamente motivati, in quanto essi appor-

tano eccezioni a esigenze relative la dignità ed il trattamento delle persone.

Ritiene quindi non inopportuno un intervento legislativo volto a meglio precisare i limiti di applicabilità della norma in questione e fa presente che al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro sono rivolte istanze da parte di numerosi detenuti di passaggio; esclude tuttavia che tali detenuti possano avere colloqui esterni nel corso di processi.

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo lega nord) ritiene necessarie le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* e non condivisibili le obiezioni da più parti avanzate circa la contrarietà di tale norma al dettato costituzionale.

La dottoressa Antonella Giuliana MAGNAVITA ritiene che la *ratio* delle disposizioni citate sia condivisibile; è tuttavia necessario che i relativi decreti di applicazione siano motivati in maniera tale da essere incontestabili.

Dopo che il deputato Luigi ROSSI ha chiesto se la Costituzione non sia troppo garantista, il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che non è in discussione la Costituzione.

Su richiesta del senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale-MSI) la dottoressa Antonella Giuliana MAGNAVITA precisa che i ricorsi contro l'applicazione dell'articolo 41-*bis* sono diretti a contestare sia l'applicabilità di tale norma ai casi di specie che l'eccessivo rigore delle relative determinazioni.

Dopo che il senatore Luigi RAMPONI ha chiesto le modalità con le quali si giudica se il rigore nell'applicazione dell'articolo 41-*bis* sia o meno eccessivo nei casi concreti la dottoressa Antonella Giuliana MAGNAVITA fa presente che è necessario valutare caso per caso e in relazione alle specifiche fattispecie.

Dopo che il deputato Luigi PERUZZOTTI (gruppo lega nord) ha ritenuto che l'applicazione dell'articolo 41-*bis* in certi casi è anche poco, la dottoressa Antonella Giuliana MAGNAVITA fa presente che l'ordinamento penitenziario prevede già altre possibilità di differenziazione delle modalità di esecuzione della pena.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia la dottoressa Magnavita per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI,
DOTTOR SALVATORE IOVINO*

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta i temi dell'audizione.

Il dottor Salvatore IOVINO fa presente che il carcere di Napoli si trova in una situazione di sovraffollamento anche peggiore rispetto agli altri carceri italiani; vi sono reclusi circa 6.000 detenuti dei quali due

terzi in attesa di giudizio. Sul carcere di Napoli, inoltre, gravano anche le incombenze relative ai Tribunali di Nola e di Torre Annunziata.

Tale situazione ha determinato un rifugio degli operatori nella azione di custodia, in quanto, tenuto conto della situazione stessa, non è in concreto praticabile quella di sostegno; per quanto riguarda i detenuti è necessario rilevare che il sovraffollamento danneggia i più deboli, crea promiscuità e solidarietà tra gli stessi. Ciò che è più grave, tuttavia, è che la situazione descritta origina fenomeni di aggregazione e rafforza il carisma dei leader; è noto che la nuova camorra organizzata si è sviluppata in carcere.

In questa situazione una applicazione eccessivamente rigorosa delle misure previste dall'articolo 41-*bis* potrebbe risultare controproducente, creando una sorta di solidarietà attorno alle figure preminenti della criminalità organizzata. Occorre avere molto equilibrio nel valutare il peso dell'articolo 41-*bis*, che va comunque – sia detto con chiarezza – mantenuto e reso permanente: solo collegandolo con l'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sarà in ogni caso possibile valorizzarlo pienamente, cercando di giungere ad una gradazione del trattamento penitenziario in base alla pericolosità del soggetto.

Va comunque detto che il problema reale consiste nella reale capienza delle strutture carcerarie; se non si riesce a trasferire sul territorio una parte dell'attuale popolazione carceraria, qualunque tentativo di gradazione del trattamento finirebbe con lo scontrarsi in modo infausto con l'assoluta inadeguatezza del sistema carcerario italiano. Ribadisce quindi che una esigenza assolutamente primaria è quella di dividere con molta chiarezza i detenuti per reati di scarsa importanza da quelli che invece sono detenuti per ragioni assai più rilevanti e di maggiore pericolosità sociale.

Per quanto concerne la giurisprudenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ricorda che sono stati presentati circa 100 reclami relativi a decreti sull'articolo 41-*bis*, dei quali 15 sono stati accolti parzialmente e 85 invece rigettati. L'accoglimento ha riguardato in particolare l'incompetenza della amministrazione penitenziaria ad apporre visti sulla corrispondenza dei detenuti. Ricorda che si sono poi dichiarate non accettabili alcune restrizioni sui colloqui e sulle persone ad essi ammesse, oltre ad alcune limitazioni riguardanti la fornitura di biancheria da parte delle famiglie. Conferma che da tale esperienza emerge con chiarezza che il regime di cui all'articolo 41-*bis* ha senso, nella sua utilità, solo se viene applicato al cento per cento, per l'intera durata della giornata e senza eccezioni: quando però le strutture risultano palesemente inadeguate – come ad esempio nel carcere di Poggioreale – le restrizioni finiscono con l'essere vessatorie, perdendo qualunque utilità. È facile dire che la soluzione a tutto ciò sarebbe di creare un numero maggiore di padiglioni e di strutture in grado di far funzionare efficacemente il sistema di cui all'articolo 41-*bis*.

Desidera infine sottolineare un problema di notevole rilevanza, vale a dire quello relativo all'adozione di misure alternative nei confronti dei

collaboratori di giustizia e dei loro parenti. Pensare infatti che le misure alternative possano essere disposte non solo nei confronti dei collaboratori, ma anche dei loro parenti, pone moltissimi problemi, per lo meno per le forme in cui sono oggi attuate tali misure alternative, che comportano spesso una scarsa conoscibilità preventiva delle persone, oltre a presumibili cambiamenti dei nomi.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia), dopo aver rilevato che la situazione a Napoli appare assolutamente drammatica, chiede se vi siano informazioni sui tempi medi in cui i detenuti in attesa di giudizio possono veder definita la loro situazione processuale. Condivide l'esigenza di separare i detenuti per reati di scarso rilievo da quelli di grande pericolosità sociale, osservando che la loro commistione porta a coinvolgere nel grande crimine anche soggetti che potrebbero altrimenti restarne estranei. Dichiarò infine di condividere anche l'osservazione secondo la quale una applicazione più rigida dell'articolo 14-*bis* potrebbe rispondere alle esigenze dell'articolo 41-*bis*.

Il dottor IOVINO, con riferimento alla situazione esistente a Napoli, tiene in ogni caso a far ben presente che la popolazione carceraria - per ragioni diverse - mostra una preferenza assai spiccata per il carcere di Poggioreale, indubbiamente più fatiscente, rispetto a quello di Secondigliano, caratterizzato da maggiore modernità delle strutture. Per quanto concerne la situazione del carcere di Poggioreale, questa è caratterizzata dall'accoglienza di un numero assai elevato di detenuti, proprio per la fatiscenza di certe strutture e per l'abitudine ad accogliere nelle celle più persone, con limiti assai elastici. Una simile struttura non è evidentemente adatta ad ospitare detenuti in regime ex articolo 41-*bis*, tant'è vero che attualmente vi risulta presente un solo detenuto in tale situazione. Per quanto riguarda infine la durata dei tempi di detenzione, osserva che questi sono lasciati completamente nel vago, anche per il mancato funzionamento delle forme alternative previste dal nuovo codice di procedura penale, come il patteggiamento. La situazione che ne deriva è di un forte intasamento di tutto il sistema giudiziario: desidera solo porre in luce che il grande aumento nel numero complessivo dei detenuti è da imputare in primo luogo all'incremento dei provvedimenti di custodia cautelare, e non ad un incremento della popolazione carceraria che abbia avuto provvedimenti definitivi di condanna.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (gruppo lega nord), in base a quanto emerso dall'audizione odierna, ritiene necessario che la Commissione si attivi in modo deciso, presso il Governo ma anche presso gli altri organi parlamentari, per un'efficace azione di miglioramento in tutto il settore dell'edilizia carceraria. Senza una chiara inversione di tendenza in tale campo, ogni proposito di razionalizzazione dei trattamenti penitenziari risulterebbe assolutamente privo di prospettive.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO, DOTTOR ANTONIO MACI

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta i temi dell'audizione.

Il dottor Antonio MACI fa presente che l'articolo 41-*bis* ha trovato scarsa applicazione negli istituti penitenziari del distretto di Milano, nel

quale sono sottoposti a regime differenziato 4 detenuti nel carcere di Voghera e 14 in quello di San Vittore; sono altresì pendenti 12 reclami.

Rammenta quindi che la sentenza n. 349 del 1993 della Corte Costituzionale, pur giudicando legittimo l'articolo 41-*bis*, ne ha precisato i limiti e che, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale, possano applicarsi per analogia le disposizioni di cui agli articoli 14 bis e seguenti dell'ordinamento penitenziario.

Il controllo sul provvedimento impugnato non può che essere di legittimità, nel senso che il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'adozione del provvedimento impugnato; la Cassazione ha tuttavia precisato che l'organo giudicante ha il potere-dovere di acquisire tutte le informative specificatamente elencate nel decreto ministeriale e da questo espressamente dichiarate parte integrante dello stesso, ma ha anche enunciato il principio secondo il quale è insufficiente, in difetto di puntuale e concreta disamina della condotta carceraria attuale del soggetto, il ricorso agli atti giudiziari relativi alle pregresse condotte criminali del soggetto medesimo che non possono fondare la decisione.

Ciò crea non pochi problemi ai tribunali di sorveglianza, in quanto i detenuti che hanno commesso i più gravi reati mantengono di solito una condotta carceraria ineccepibile; è tuttavia da tener presente che i vincoli associativi mafiosi non sono certo spezzati dall'arresto e dalla detenzione che, invece, rafforzano i vincoli di solidarietà tra gli appartenenti all'organizzazione.

In ogni caso una volta acquisita la prova dell'attualità dello stato di pericolosità è necessario verificare che la sospensione delle regole trattamentali sia direttamente funzionale alle finalità dell'articolo 41-*bis* e non comporti restrizioni della libertà personale tali da sopprimere quel residuo di libertà che comunque fa capo ai detenuti.

Dopo aver fatto presente che alcune restrizioni previste dai decreti sono inutili o devono essere ottenute per altra via sottolinea che in numerosi reclami esaminati ha rilevato un linguaggio improntato ad una sorta di aggressività pur non mancando scritti disperati, denotanti sconforto ed abbattimento.

In conclusione ritiene che l'articolo 41-*bis* si giustifichi solo a fronte di una situazione di emergenza.

Su richiesta del Presidente Tiziana Parenti fa quindi presente che su 14 detenuti sottoposti al 41-*bis* a Milano ben 12 sono ricoverati al centro clinico; è tuttavia certo che non hanno possibilità di comunicazione con l'esterno.

Ritiene altresì che l'applicazione del 41-*bis* abbia avuto effetti positivi in relazione agli scopi sostanziali previsti dal legislatore e fa presente che per quanto riguarda i trasferimenti tra le varie carceri è com-

petente esclusivamente il DAP. Osserva inoltre che da un certo periodo i provvedimenti ex 41-*bis* sono motivati più puntualmente e sono in fase di progressiva riduzione.

Ritiene inoltre che il 41-*bis* debba rimanere norma transitoria, altrimenti si dovrebbe espressamente modificare la legge Gozzini; pur comprendendo le ragioni politiche per le quali il mantenimento di tale disposizione rappresenta una bandiera della lotta contro la mafia, tecnicamente non può non rilevare che essa è ai limiti della costituzionalità.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia il dottor Maci per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

(La seduta termina alle ore 19).

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MAGLIOZZI illustra il provvedimento in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO giudica condivisibili le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge.

Il presidente PERLINGIERI rileva l'estraneità dell'articolo 8 all'oggetto del decreto.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La senatrice BRICCARELLO espone il contenuto del decreto-legge, ritenendo che non vi siano motivi di obiezione sotto il profilo costituzionale.

Il senatore DE MARTINO osserva che nell'articolo 10 non sono precisati i rispettivi ambiti di competenza delle regioni e delle USL, mentre il sistema tariffario previsto dall'articolo 11, nella sua rigidità, potrebbe risultare in contrasto con il principio di buon andamento amministrativo, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Concorda il presidente PERLINGIERI, che rileva altresì l'esigenza di assicurare, nella prestazione dei servizi ospedalieri, la tutela sostanziale del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione.

La Commissione conviene di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA PUBBLICA A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il presidente BOROLI fa presente che il Servizio del bilancio nel bimestre novembre-dicembre del corrente anno concentrerà il proprio lavoro essenzialmente sull'articolazione dei documenti che entreranno a comporre la «sessione di bilancio» (disegno di legge di bilancio, disegno di legge finanziaria e provvedimenti collegati) nonchè sulla consueta attività di supporto, alla Commissione bilancio e all'Assemblea, di verifica dei profili quantitativi della manovra così come prospettati dal Governo nelle relazioni tecniche e in eventuali documenti integrativi. Tale lavoro di supporto si aprirà, come di consueto, con i Documento di base sullo schema di copertura della legge finanziaria.

In questa fase, su richiesta della Commissione bilancio o delle altre Commissioni competenti, il Servizio analizzerà le relazioni tecniche della decretazione d'urgenza che assume rilevanza particolare ai fini della manovra di finanza pubblica.

Sul piano della documentazione sulla finanza pubblica, il Servizio ha proposto la prosecuzione, per un anno, della convenzione di ricerca con l'Istituto per le ricerche sociali di Milano, concentrando la collaborazione su due profili specifici: le normative di attuazione della riforma del sistema pensionistico italiano; un riesame critico del dibattito e della produzione scientifica fin qui intervenuta in Italia sul tema del federalismo fiscale.

Il Servizio inoltre ha proposto la prosecuzione per un biennio della convenzione di ricerca con l'ISPE, nel cui ambito sono stati elaborati alcuni documenti sullo stato delle leggi di incentivazione industriale e sulle spese per investimenti nel bilancio statale ed è già stata impiantata, presso il Servizio, una banca-dati sulle più importanti leggi di in-

centivazione industriale. La convenzione di ricerca, in particolare, si concentrerà sul problema della riclassificazione della spesa per investimenti presentata nel bilancio statale, al fine di migliorarne la utilizzazione in sede di definizione di un bilancio per progetti, in sede di descrizione di questo flusso di spesa ed, infine, in sede di valutazione delle politiche settoriali nel campo degli investimenti pubblici.

Prende atto la Sottocommissione

(1081) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, facendo presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge in tema di abolizione degli esami a settembre. Il testo è analogo a quello approvato dal Senato nella precedente versione. Su di esso la Commissione si era espressa, in data 13 settembre 1994, subordinando il proprio nullaosta alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venisse precisato (ora all'articolo 3) che l'onere sia da considerarsi a regime. La Commissione osservava poi che l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione relativa all'attivazione degli interventi didattici ed educativi (ora articolo 2) dovesse avvenire d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale parere potrebbe essere ribadito.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusine dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore COPERCINI ricorda che il provvedimento è stato rinviato al fine di acquisire il parere del Tesoro, che ha fatto sapere, circa l'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, che è necessario acquisire il parere del Ministero delle finanze, fermo restando che, ove si verificasse una riduzione delle entrate degli enti locali, le disposizioni risulterebbero prive di copertura, ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità. Circa l'articolo 19, il Tesoro ritiene che gli oneri per l'Osservatorio si intendono ricompresi nelle ordinarie disponibilità del bilancio esistenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Le finanze devono dunque chiarire se vi è carenza di gettito, nel qual caso il parere potrebbe essere contrario, per mancanza di copertura sui commi citati. Tuttavia si deve far presente che anche la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 produce i medesimi effetti. Circa l'arti-

colo 19, il parere potrebbe essere favorevole, nel presupposto che l'Osservatorio non comporti nuovi oneri rispetto alle spese già iscritte in bilancio.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che il comma 1 dell'articolo 20 era già contenuto nel testo originario del decreto-legge. Le modifiche apportate risultano compensate dal comma 1-ter del medesimo articolo, che è tale da coprire le perdite di gettito, dovendo i comuni assicurarne l'invariabilità ove prevedano sconti. La stima degli effetti del comma 1-bis comporta una certa difficoltà, tuttavia ritiene che i suoi effetti possano essere compensati da quelli del comma 1-ter. Conclusivamente esprime il parere positivo del Ministero delle finanze.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, in base alle assicurazioni fornite dal Rappresentante delle finanze sull'articolo 20 e, circa l'articolo 19, nel presupposto che non ne derivino oneri aggiuntivi rispetto alle spese stanziare in bilancio.

La seduta termina alle ore 9,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 4 novembre 1994, ore 10, 13 e 14

Seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi (ore 10).

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, dottor Piero Pucci (ore 13).

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona, dottor Marcello Galassi (ore 14).
